

D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Art. 1**Modifiche al codice di procedura penale**

1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;

b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:

«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza e alle case rifugio.

Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato

all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilità). -

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»;

c) al comma 4 dell'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.»;

d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: «Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;

e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità»;

f) al comma 1-ter dell'articolo 351 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;

g) al comma 1 dell'articolo 362 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;

h) al comma 1-bis dell'articolo 392 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su

richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;

i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;

l) all'articolo 498, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.».

NUOVI DIRITTI INFORMATIVI PER LA VITTIMA DEI REATI

di Paola Spagnolo

(Professore Associato di diritto processuale penale – Università L.U.M.S.A. Roma)

SOMMARIO: 1. Un'attuazione attesa, ma solo parziale. – 2. Le modifiche all'art. 90 Cpp: un ampliamento di garanzie per il minore... – 3. ... e il riconoscimento delle unioni sentimentali non formalizzate. – 4. I nuovi diritti informativi. – 5. La comunicazione della scarcerazione.

1. Sul filo della scadenza della legge delega n. 96 del 2013, e a termine di recepimento della direttiva ormai scaduto¹, il governo ha inteso attuare, con il d. lgs. 212/2015², la direttiva 2012/29/UE, inserendo ulteriori tasselli per la costruzione di quello “statuto delle vittime” da anni auspicato in dottrina³.

Il decreto non si segnala per ampiezza; la versione originaria, anzi, era piuttosto scarna, nella convinzione che il sistema processuale già presentasse adeguati strumenti di tutela della persona offesa-vittima ed infatti solo dopo l'ampio parere reso dalla

¹ Il termine per il recepimento era, infatti, il 16.11.2015. Va sottolineato che il legislatore aveva già fatto scade il termine per il recepimento della decisione quadro 2001/220/Gai contenuto nella l. 4.6.2010 n. 96, per cui v. G. Morgante - P. Spagnolo, *Le regole penalistiche della “legge comunitaria 2009”*, in *LP* 2010, 387 e, in particolare, 406 e ss.

² Per una prima lettura del decreto in esame v.: P. Bronzo, *In gazzetta le nuove tutele processuali delle vittime di reato*, in *IlQuotidianogiuridico*, 7.1.2016; M. Cagossi, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.1.2016; F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, *ivi*, 11.4.2016; D. Ferranti, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, *ivi*, 29.1.2016; L. Tavassi, *Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *PPG* 2016, 108; D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.lgs. 212/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25.2.2016.

³ Così, specialmente, M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *GI* 2005, 1327 ss.; M. Chiavario, *Il diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *RDP* 2001, 938 ss. V. anche, per la ricostruzione della posizione della vittima del reato e per alcune indicazioni di opportune modifiche legislative, i contributi raccolti nel volume AA.VV., *La vittima del reato questa dimenticata*, Atti dei Convegni dei Lincei, n. 175, Roma 2001.

Commissione Giustizia della Camera e i relativi suggerimenti, il testo presenta una certa articolazione⁴.

È noto come, negli ultimi anni, si siano moltiplicati gli interventi normativi in tema di “vittime di reato”, ma alla quantità non ha corrisposto la qualità dei prodotti normativi; il legislatore ha difatti continuato a legiferare senza un quadro di insieme⁵, tralasciando alcune effettive autentiche lacune che, in tema di assistenza e protezione della vittima, contraddistinguono il nostro sistema. Al fine di garantire, come richiesto dalla direttiva, «diritti, assistenza e protezione alle vittime di reati» non può sottacersi la necessità di un impegno di più ampio raggio, che coinvolga il sistema giustizia nel suo complesso⁶. Occorre in primo luogo stimolare un cambiamento culturale e formare operatori in grado di cogliere i diversi aspetti della tutela della vittima. Si pensi alla polizia giudiziaria, che più direttamente e per prima entra in contatto con le vittime di reato, ma anche a magistrati e avvocati, che necessitano di una formazione mirata per porsi in contatto con questi soggetti⁷. Non solo la persona offesa dal reato va protetta prima del processo, nel processo e dopo il processo, e di questa tutela non può farsi carico unicamente il sistema giudiziario, ma sono necessari, come ben emerge dalla lettura della direttiva, sussidi esterni che possano aiutarla a superare il torto subito. Ed è qui che si annida la deficienza maggiore del nuovo testo normativo, che non si è fatto carico di predisporre una rete di presidi e iniziative in grado di rispondere alle esigenze delle vittime quanto ad informazione, accoglienza e orientamento⁸. La disciplina strettamente processuale, sia pur fondamentale nel percorso di de-vittimizzazione compiuto dall’offeso, non può infatti essere l’unica né la principale sede di risposta alle istanze di tutela della vittima⁹.

Si può anche evidenziare un secondo aspetto: il legislatore italiano, “obbligato” dalla normativa europea, continua ad incidere sul codice di rito riproponendo quella

⁴ Si nota immediatamente, dalla stessa struttura del provvedimento, che il testo dell’attuale decreto è il frutto di interventi “esterni” al Governo che, pur avendo colmato alcune lacune, hanno finito per renderlo “disordinato”.

⁵ G. Todaro, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Milano 2015, 100.

⁶ Sottolinea che i diritti della vittima si devono assestare sull’asse informazione-assistenza-partecipazione-protezione: M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, a cura di S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz e L. Luparia, Torino 2012, 73.

⁷ Ribadiva l’opportunità di una specializzazione della polizia giudiziaria e dei pubblici ministeri in materia già M. Bargis, *Note in tema di esame testimoniale*, in Ead., *Studi di diritto processuale penale, II, Questioni europee e “ricadute” interne*, Torino 2007, 271.

⁸ A fronte di uno specifico rilievo della Commissione giustizia della Camera il governo ha ritenuto di non prevedere il c.d. “sportello delle vittime” presso i tribunali, «non essendo puntualmente imposto dalla direttiva e richiedendo, peraltro, detto adempimento una sinergia fra diverse amministrazioni, con conseguenti valutazioni di impegno economico, non componibile in sede di adozione del presente decreto».

⁹ V. al riguardo le considerazioni di L. Scomparin, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di A. Cassese, M. Chiavario e G.A De Francesco, Torino 2005, 369.

tecnica, propria del diritto medievale, di distinguere per singole categorie di soggetti; non un solo soggetto giuridico di diritti, ma tanti soggetti quante sono le singole posizioni soggettive¹⁰. Talvolta si sono accesi i riflettori su alcune tipologie di persone offese, accentuando le necessità di tutele soggettive, talaltra su alcuni modelli di delitto, le cui caratteristiche pongono oggettivamente la vittima in una condizione di vulnerabilità presunta¹¹. Tutto ciò ha determinato una moltiplicazione di figure soggettive, ognuna con un suo regime specifico, che rischia di non riconoscere un ruolo unitario alla vittima di reato, finendo per provocare, se non assistita da soluzioni bilanciate e ragionevoli, una deriva vittimo-centrica¹².

2. Il decreto legislativo 212/2015 esordisce con l'inserimento, nell'art. 90 Cpp, di un comma 2-bis che impone al giudice, in caso di incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, di disporre, anche d'ufficio, perizia. La previsione specifica altresì che, ove il dubbio permanga pur all'esito della verifica disposta, si deve presumere la minore età «ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali». La specificazione appare sicuramente opportuna, in quanto vale ad escludere che questi accertamenti, disposti a garanzia della persona offesa, possano incidere sulla contestazione elevata a carico dell'imputato configurando, ad esempio, le aggravanti basate sull'età della vittima¹³. La limitazione alle disposizioni processuali comporta, allora, l'estensione al minore/persona offesa, di cui rimanga dubbia l'età, delle sole previsioni di garanzia processuale, ossia essenzialmente quelle legate all'audizione del soggetto. In caso di dubbio, quindi, al "presunto" minore vittima di reato si applicheranno le specifiche disposizioni che il codice di rito detta per i minorenni. L'esame dibattimentale, che potrà essere svolto a porte chiuse, sarà condotto dal presidente, il quale potrà avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore e di un esperto in psicologia infantile. Nelle fasi precedenti, qualora si proceda per determinati reati, l'ufficiale di polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il difensore potranno procedere all'assunzione di informazioni dal minore esclusivamente con l'ausilio di un esperto in psicologia e psichiatria infantile. Qualora poi il minore/persona offesa versi in una condizione di particolare vulnerabilità, accertata ai sensi dell'art. 90-*quater* Cpp, alle particolari modalità di audizione già indicate si sommeranno le tutele introdotte dal decreto in esame (per cui v. infra H. Belluta, *Il*

¹⁰ Sottolinea l'approccio asistemico e frammentario alla vittima, H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 156, evidenziando come il legislatore penale percorra la strada dei piccoli interventi alla ricerca di rimedi all'incoerenza figlia di anni di stratificazioni normative, senza avvedersi dell'urgenza di un cambio radicale di prospettiva.

¹¹ D. Ferranti, *Brevi riflessioni sulla vittima del reato, in vista del recepimento della direttiva 2012/29/UE*, in *CP* 2015, 3416.

¹² L. Luparia, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale*, a cura di R. Mastroianni e D. Savy, Napoli 2013, 95.

¹³ *Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d.lgs. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.1.2016, 3. Nello stesso senso, M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, Rel. III/02/2016 dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, 4.

processo penale di fonte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (cunitaria) e aporie nazionali).

La disposizione, nel riferirsi alla necessità di accertamento della minore età della persona offesa, si pone certamente in linea con l'atto europeo, che all'art. 24 § 2 sancisce che «ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore»; ma accresce anche quella frammentazione di figure di dichiaranti propria ormai del nostro sistema, che arriva finanche a distinguere, quanto a modalità di audizione, tra minore testimone e minore vittima¹⁴. Orbene la previsione in esame, inserita nell'art. 90 Cpp, condurrà a ritenere operante la presunzione di minore età solo nelle ipotesi in cui il dubbio attenga al minore-vittima.

A questo riguardo, si può indubbiamente condividere l'esigenza di creare uno statuto diverso per la vittima vulnerabile rispetto a quello del semplice testimone¹⁵, anche mediante deroghe al pieno contraddittorio nella formazione della prova e all'oralità. Ma considerando le peculiarità di una personalità in formazione quale è quella del minore, non si coglie la ragione di limitare l'accertamento e la correlativa presunzione di minore età – con le connesse conseguenze in sede di audizione del testimone – ai soli casi in cui il minore sia anche persona offesa dal reato. È pur vero che, nella maggior parte dei casi, le questioni sorgeranno per i minori stranieri vittime di determinati reati, quali la tratta di persone o la prostituzione minorile, ma non può escludersi *a priori* l'eventualità che i dubbi sull'età riguardino un semplice testimone¹⁶. Sul punto, lo stesso Governo – in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera – giustifica la mancata estensione dei presidi a tutela delle vittime di reato anche ai c.d. testimoni vulnerabili sulla scorta della considerazione che la direttiva non affronta il tema del testimone, ma si limita solo alla tematica della vittima. La considerazione è sicuramente esatta, ma la direttiva pone norme minime in materia di diritti, assistenza e tutela delle vittime, e non avrebbe ostato ad una previsione di maggior garanzia per la tutela dei testimoni

¹⁴ Appaiono ancora valide le considerazioni di G. Giostra, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *RIDPP* 2005, 1022, secondo il quale, nello specifico settore dell'audizione del minore, il legislatore ha navigato a vista, ha «proceduto per intuizioni e strappi» anziché operare una rimediazione organica della delicata materia.

¹⁵ Per questa sottolineatura v. D. Ferranti, *Strumenti di tutela processuale per la vittima di reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, cit., 10.

¹⁶ Al riguardo va ricordato che il d. lgs. 24/2014 prevede che nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età del minore non accompagnato vittima di tratta e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, è da attivare una procedura multidisciplinare volta alla determinazione dell'età, le cui fasi e la distribuzione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti sono da definirsi nel dettaglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad oggi, tuttavia, non ancora adottato). Ebbene, suddetta attività, che prevede il coinvolgimento di personale specializzato e, se del caso, delle autorità diplomatiche, pare collocarsi in un momento diverso e verosimilmente anteriore rispetto a quello in cui il giudice dispone l'accertamento tecnico. Più precisamente, infatti, quanto previsto dal d.lgs. 24/2014 sembra riferirsi al momento del primo contatto con i minori non accompagnati vittime di tratta, per l'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, mentre la perizia di cui al comma 2-bis dell'art. 90 Cpp si colloca evidentemente in una prospettiva processuale. Per queste osservazioni: M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 4.

minori, da inserire tra le disposizioni inerenti alla testimonianza e al testimone, sì da rendere operante la presunzione ogniqualvolta un minore entri in contatto con il sistema penale¹⁷.

Ancora, va evidenziato che il mero riferimento alla minore età lascia insoluto qualche dubbio in ordine alla necessità di compiere i dovuti accertamenti per stabilire, ove risulti con certezza la minore età, se il soggetto sia infrasedicenne. Il codice attuale, infatti, ha conservato la distinzione tra minorenni e minore degli anni sedici sicché sarebbe stato forse opportuno anche distinguere per fasce di età o escludere quel residuo richiamo al minore infrasedicenne che ancora compare nell'art. 190-bis Cpp, che dovrebbe ormai essere sostituito dal riferimento al testimone/vittima vulnerabile. In ogni caso, potrebbe ritenersi che, nell'ipotesi di dubbio, vada presunta la fascia d'età "più favorevole", da intendersi come quella che consente l'applicazione dello "statuto" meno invasivo e più attento alle esigenze del minorenni¹⁸.

Può aggiungersi che l'attuale formulazione appare la trasposizione, nel rito per gli adulti, di analoga disposizione del rito minorile. L'art. 8 del d.P.R. 22.8.1988 n. 448, infatti, già prevede, in caso di dubbio sulla minore età del soggetto indagato/imputato, l'obbligo del giudice di disporre perizia¹⁹. Similmente alle questioni sorte in ambito minorile, anche qui può dunque porsi il problema di stabilire chi debba compiere gli accertamenti e in quale momento processuale²⁰. Il codice fa riferimento al giudice, alla perizia e a un potere di ufficio. I tre sintagmi letti insieme dovrebbero deporre per un accertamento in sede dibattimentale, unico momento in cui un giudice investito di cognizione può disporre di ufficio una perizia. Una lettura che limitasse l'accertamento alla fase dibattimentale risulterebbe, però, incongruamente riduttiva: dal compendio delle nuove disposizioni a tutela della vittima e dalla loro *ratio* – ridurre il rischio della c.d. vittimizzazione secondaria – dovrebbe discendere l'anticipazione dell'accertamento sulla minore età, la quale, specialmente se coniugata alla condizione di particolare vulnerabilità, comporta l'avvio di una serie di misure di protezione. Se è così delle due l'una: o si consente anche al pubblico ministero, su sollecitazione pure della polizia giudiziaria, di compiere l'accertamento tecnico sulla minore età (e si dovrebbe anche verificare la possibilità che all'accertamento proceda il difensore)²¹, o

¹⁷ È presumibile che gli eventuali dubbi sull'età del testimone confluiranno nella valutazione di particolare vulnerabilità di cui all'art. 90-*quater*.

¹⁸ Nel processo penale minorile, in attuazione del *favor rei*, si presume sempre la fascia di età più favorevole.

¹⁹ In dottrina si ritiene, con riferimento al processo minorile, che debba trattarsi di un'incertezza assoluta, non configurabile solo perché l'imputato esibisce un documento falso o non ne esibisca alcuno, ma che ben può emergere nel caso di contrasto tra età dichiarata ovvero attestata da un documento di identità estero e l'identità desumibile da altri profili. Il giudice, peraltro, stante il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova potrebbe disporre l'accertamento dell'età pur in presenza di documentazione attestante la minore età: S. Cutrona, *Art. 8*, in *Processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, Milano 2009, 92-93.

²⁰ Si tratterà essenzialmente di esami radiologici sul polso che, ad avviso della giurisprudenza, sono idonei a superare ogni incertezza sull'età in quanto consentono di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva. Cfr. Cass. 20.3.2015 n. 16946, in *CEDCass*, m. 263448; Cass. 3.2.2006 n. 8164, *ivi* m. 233914.

²¹ Il riferimento è all'art. 360 Cpp. Va però considerato se questo accertamento possa rientrare tra quelli

si ritiene necessario che sia richiesto, in caso di dubbio, l'incidente probatorio solo al fine di attuare le maggiori garanzie, con le inevitabili conseguenze in tema di *discovery* dell'attività di indagine²².

È evidente che, nell'ottica della massima protezione della persona offesa, sarebbe opportuno sciogliere il dubbio immediatamente, specialmente nei casi veramente delicati, dando la preferenza allo strumento di audizione meno invasivo e più attento alle esigenze del minore. E nell'eventualità in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi a perizia, dovrebbe ritenersi che questa possa essere disposta coattivamente ai sensi dell'art. 224-bis Cpp, che espressamente si riferisce ad «accertamenti medici» da compiere sulla persona offesa e che può essere svolta anche in fase di incidente probatorio²³.

3. In ossequio alla disposizione dell'art. 2 lett. b) della direttiva, che impone di includere nella nozione di familiari, oltre al coniuge, «la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo», viene previsto che, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati, oltreché dai prossimi congiunti, dalla «persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente». Si tratta di un ulteriore riconoscimento della c.d. famiglia di fatto che si aggiunge alle diverse disposizioni, sia processuali sia sostanziali, che ne riconoscono la rilevanza.

L'integrazione è opportuna in quanto, come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento, mancava, nel nostro ordinamento, una disposizione che estendesse anche ai conviventi l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa deceduta in conseguenza del delitto. Infatti, l'espresso riferimento ai prossimi congiunti nell'art. 90 Cpp richiama l'elencazione tassativa di cui all'art. 307

«altri accertamenti» che può compiere la polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 349 Cpp. V. al riguardo M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 5.

²² Con riferimento all'analoga previsione nel giudizio minorile, parte della dottrina ritiene che sia precluso al pubblico ministero disporre gli accertamenti tecnici ex artt. 359-360 Cpp (L. Caraceni, *Processo penale minorile*, in *ED*, Agg. VI, Milano 2000, 1018; A. Cocuzza, *Procedimento a carico di minorenni*, in *EG XXIV*, Roma 1991, 9), sicché in caso di dubbio sarebbe necessario proporre istanza di incidente probatorio. In senso diverso, S. Cutrona, *Art. 8*, in *Processo penale minorile*, cit., 91.

²³ Va ricordato che taluno, oltre a riportare la prospettiva del testo, ritiene che si «potrebbe pure sostenere che la specifica indicazione normativa contenuta nell'art. 90, co. 2-bis Cpp, sia sufficiente per legittimare accertamenti coattivi nel rispetto del principio della riserva di legge e di giurisdizione di cui all'art. 13 Cost.»: M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 7. V. anche A. Presutti, *I soggetti e le parti private*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. Bargis, Torino 2016, 94.

co. 4 Cp ritenuta, allo stato²⁴, insuscettibile di applicazione analogica²⁵. Ed al riguardo la giurisprudenza è stata fino ad oggi unanime nell'escludere che tra i prossimi congiunti possa rientrare anche il mero convivente²⁶, mentre ha riconosciuto la *legittimatio ad causam* per il risarcimento dei danni cagionati dalla morte del convivente²⁷.

Affinché il soggetto possa esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa deve a questa essere legato da un rapporto stabile, protratto nel tempo e in corso al momento del decesso della persona offesa. Non vengono quindi garantite quelle unioni di fatto che non siano caratterizzate dalla stabilità di un progetto di vita tendenzialmente durevole: i rapporti occasionali o, comunque, improntati alla consapevole carenza di un reciproco affidamento sulla effettiva stabilità della coppia non godono della medesima protezione perché manca, in essi, il vincolo ideale quale elemento costitutivo della formazione associativa, di cui è espressione la comune organizzazione tesa al conseguimento di fini condivisi²⁸. Al riguardo può quindi convenirsi con chi sostiene che sarà onere del convivente fornire la prova della sua legittimazione in caso di dubbio sulla sua qualifica²⁹.

²⁴ La conclusione sarà probabilmente oggetto di ripensamento dal momento che è entrata in vigore la l. 20.5.2016 n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. È auspicabile, infatti, che il governo eserciti la delega di cui all'art. 1 co. 28 lett. c per conformare le disposizioni penali e processuali alle novità rappresentate dall'unione civile. Per alcune osservazioni v. G.L. Gatta, *Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della legge Cirinnà*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.5.2016.

²⁵ A. Ciavola, *Profili di diritto processuale e penitenziario in tema di coppie di fatto*, in *DPenCont* 2014 (2), 89.

²⁶ Cass. 28.9.2006, Cantale, in *RP* 2007, 156; Cass., 17.2.2009, Agate, in *CEDCass*, m. 244725. In senso contrario, di recente, Cass. 1.12.2015 n. 12742, in www.ilpenalista.it, 31.03.2016, secondo la quale «non sussiste alcun fondamento interpretativo razionale nell'escludere il convivente *more uxorio* dalla categoria dei prossimi congiunti legittimati a proporre opposizione ex art. 410 Cpp avverso la richiesta di archiviazione e, dunque, a ricorrere in Cassazione contro il decreto assunto *de plano* dal g.i.p. Il vincolo matrimoniale, richiesto agli effetti della legge penale dall'art. 307, co. 4, Cp, non rileva in quanto e nella sua pura formalità ma perché ad esso sottostà quel "nucleo relazionale-affettivo" cui l'ordinamento ritiene di offrire tutela e crismi di giuridicità. Pertanto è corretto, con riferimento alla disciplina processual-penalistica, offrire tutela analoga a quella dei componenti della famiglia tradizionalmente intesa anche a tutte quelle relazioni affettivo-assistenziali identiche nel substrato sostanziale al nucleo fondato sul matrimonio».

²⁷ Cass. 4.2.1994, De Felice, in *RIDPP* 1996, 371, con nota di Peyron, *Sulla legittimazione del convivente di fatto a costituirsi parte civile in caso di omicidio*; per la giurisprudenza civile: 16.9. 2008 n. 23725, in *Nuova giur. civ. comm.* 2009 (I), 446 ss., secondo la quale «il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente *more uxorio* del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla p.a. per fini anagrafici».

²⁸ V. al riguardo la definizione di convivenza nella l. 20.5.2016 n. 76.

²⁹ *Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d.lgs. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, cit., 2. Parla dell'attribuzione di un valore giuridico ad una situazione di fatto, «rimandando, necessariamente, per la concreta individuazione della stessa, ad una valutazione effettuata caso per caso sulla base degli elementi offerti dall'interessato che ben potranno avere forma

Va osservato che l'omologa previsione della direttiva è stata oggetto di discussione. Nell'originaria proposta di direttiva si includevano nella categoria di vittime, oltre ai familiari, anche i conviventi *more uxorio* e i *partner* registrati (art. 2 della proposta di direttiva COM[2011]275def), nella versione consolidata, poi, si aboliva ogni riferimento alle convivenze di fatto (proposta di direttiva – versione consolidata, Documento del Consiglio 11702/12, 21 giugno 2012)³⁰, per adottare infine una formula più aperta, dichiaratamente tesa a consentire ai singoli Stati scelte in linea con il proprio ordinamento.

Al riguardo, il legislatore italiano sembra aver adottato una formulazione («la relazione affettiva» – formula già utilizzata nell'art. 282-ter co. 2 Cpp –) idonea ad includere diverse tipologie di relazioni sentimentali, purché caratterizzate da una convivenza stabile.

Sembrirebbe, quindi, che, almeno in quest'ambito, il legislatore abbia voluto tutelare le coppie di fatto³¹ affrancandosi dall'usuale riferimento al convivente *more uxorio*³², e adottando il più ampio concetto di «relazione affettiva». È noto infatti come, ad esempio in tema di facoltà di astensione dalla testimonianza prevista dall'art. 199 Cpp, ci si interroghi se per la convivenza *more uxorio* sia necessaria la differenza di sesso dei conviventi. Privilegiando un'esegesi letterale («chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva») la risposta è il più delle volte positiva³³, mentre non manca chi, facendo leva sugli elementi caratterizzanti il rapporto di coniugio (ossia un rapporto affettivo stabile in cui siano presenti atteggiamenti di reciproca assistenza e solidarietà) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 8 Cedu, propone l'ampliamento della facoltà di astensione anche ai conviventi dello stesso sesso³⁴. Nel contesto dell'art. 90 Cpp, poiché manca qualsiasi riferimento al rapporto di coniugio, appare meno problematico estendere l'esercizio di diritti e

e contenuto estremamente diversificati»: M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 7.

³⁰ Per queste osservazioni S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., 14-15.

³¹ La tesi della tutela delle coppie di fatto, anche omosessuali, quali formazioni sociali è stata espressamente recepita dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 15 aprile 2010 n. 138, in *GCost* 2010, 1064 ss., con nota di R. Romboli, *Il diritto "consentito" al matrimonio ed il diritto "garantito" alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice "troppo" e "troppo poco"*, ha lapidariamente affermato che «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone — nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge — il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

³² Riferisce invece della convivenza *more uxorio*: D. Savy, *La vittima dei reati nell'Unione Europea*, Milano 2013, 75.

³³ G.M. Baccari, *La testimonianza del prossimo congiunto dell'imputato*, Padova 2003, 71.

³⁴ A. Ciavola, *Profili di diritto processuale e penitenziario in tema di coppie di fatto*, cit., 73.

facoltà spettanti alla persona offesa anche a colui che a questa è legata da un vincolo affettivo, prescindendo dalla differenza di sesso tra i conviventi³⁵.

Sulla disposizione in commento appare opportuna un'ultima notazione: la direttiva rimetteva agli Stati membri la possibilità di stabilire procedure per «determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva», facoltà che il legislatore italiano ha deciso di non esercitare.

Nel caso di concorrenza nella legittimazione, allora, sorge il dubbio se, considerata la parificazione tra prossimi congiunti e conviventi, in caso di dissenso ogni legittimato possa esercitare i propri poteri separatamente³⁶. Il riconoscimento dell'autonomia, sicuramente funzionale a dare reale rilievo a tutti i prossimi congiunti, rischia però di comportare strategie processuali divergenti e un certo "affollamento" della scena processuale che potrebbe infrangere il delicato equilibrio tra accusa e difesa su cui si basa il nostro sistema processuale, sicché forse sarebbe opportuno che la legittimazione spetti ad un solo soggetto designato dal nucleo familiare³⁷.

Va infine posto in evidenza che il legislatore non ha voluto incidere sul concetto di prossimi congiunti, modificando l'art. 307 Cp, sì che questa apertura alle «relazioni affettive» resta, fino a quando il governo non eserciterà la delega di cui all'art. 1 co. 28 lett. c) l. 20.5.2016, n. 76, limitata all'esercizio delle facoltà e dei diritti della persona offesa, in caso di suo decesso, e, in virtù dell'art. 282-ter Cpp, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persone comunque legate da relazione affettiva alla persona offesa³⁸.

4. In attuazione del primo scopo dichiarato dalla direttiva, ossia quello di garantire che le vittime ricevano informazione, assistenza e protezione, il governo ha inserito l'art. 90-bis Cpp rubricato «informazioni alla persona offesa», che contiene un elenco, piuttosto eterogeneo, di comunicazioni da fornire alla vittima fin dal primo contatto con l'autorità procedente. Nelle intenzioni del legislatore³⁹, la previsione sarebbe funzionale a fornire alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, una serie di informazioni utili ad orientarla durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale, con uno scopo quindi più ricognitivo che fondativo di

³⁵ La conclusione, ad avviso di chi scrive, vale indipendentemente dall'attuale riconoscimento delle c.d. unioni di fatto.

³⁶ Con l'ulteriore specificazione che poiché nessuna distinzione è operata, nell'ambito dei prossimi congiunti, tra quelli di grado più prossimo e quelli di grado più lontano, deve escludersi che l'esistenza dei primi precluda l'esercizio dei diritti che ai secondi competono in virtù dell'equiparazione alla persona offesa: A. Chiliberti, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano 2006, 18.

³⁷ In questo senso, E. Amodio, *Sub art. 90*, in E. Amodio ed O. Dominioni, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano 1989, 549.

³⁸ In questa prospettiva, ad esempio, nessun rilievo alla «relazione affettiva» dovrebbe essere dato in caso di nomina del difensore dell'imputato *in vinculis* o con riferimento alla legittimazione ex art. 644 Cpp. V. al riguardo, però, le considerazioni di G.L. Gatta, *Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della legge Cirinnà*, cit., § 3.1

³⁹ V. sul punto sia la Relazione di accompagnamento al decreto sia il parere della Commissione giustizia della Camera.

nuovi diritti⁴⁰. Come anticipato, il governo ha optato per l'inserimento di un'unica previsione di avvisi "obbligatorî", senza tener conto, da un lato, della necessità di informare la vittima anche del suo diritto a non partecipare⁴¹, dall'altro, dell'opportunità di distinguere, in linea con le previsioni della direttiva, tra una informazione "generica", prodromica all'esercizio di qualsiasi diritto, obbligatoria e includente anche gli aspetti assistenziali (art. 4 Dir.), ed una informazione "specificata" sul proprio caso (art. 6 Dir.), subordinata ad una richiesta della persona offesa, che in tal modo manifesta la volontà di "partecipare" al procedimento, così salvaguardando anche quel diritto all'oblio di cui potrebbe essere portatrice la vittima.

L'elenco degli avvisi è piuttosto lungo ed articolato; si tratta di avvisi eterogenei tra loro, talvolta ripetitivi di disposizioni già presenti, altre volte eccessivamente generici, altre volte ancora deficitari rispetto alle previsioni della direttiva⁴².

Sotto il primo aspetto, ad esempio, già l'articolo 101 co. 2 Cpp, come modificato a seguito del d.l. 93/2013 (conv. con modificazione in legge dalla l. 119/2013) impone, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, di informare la persona offesa del suo diritto a nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso decreto (cfr. art. 76 T.U.SS). Ancora, l'art. 369 co 1-bis Cpp prevede che, insieme all'informazione di garanzia, sia avvisata la persona offesa del diritto alla comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 co. 3 Cpp⁴³.

Quanto alle disposizioni estremamente vaghe, basti pensare a tutte quelle formule generiche che non sono di agevole riduzione in un avviso predisposto in forma standardizzata: le informazioni in merito al «ruolo che assume rispetto alle indagini e al processo» (lett. a), «alle misure di protezione attivabili» (lett. f), «alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei diritti» (lett. h), od ancora «alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento» (lett. i)⁴⁴. Sotto questo profilo, ad esempio, appare più concreta la comunicazione, all'atto della denuncia di alcune categorie di reati (delitti di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e atti persecutori), prevista dall'art. 11 del d.l. n. 11 del 2009 - convertito in

⁴⁰ Del resto il Governo riteneva che il sistema già presentasse adeguati diritti per la persona offesa.

⁴¹ S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, cit., 18.

⁴² Gli avvisi sono riferiti a chi, nell'ambito processuale, assume la veste di offeso pertanto, «benché il legislatore si sia concentrato sul contesto ordinario, deve ritenersi certa l'estensione della loro portata al contesto minorile»: A. Presutti, *I soggetti e le parti private*, cit., 93.

⁴³ Al riguardo va notato che non si è accolto il rilievo, formulato dalla Commissione giustizia della Camere, di estendere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis Cpp a tutte le vittime di reato, quale che sia il titolo di reato. Il Governo ha ritenuto che tale obbligo non fosse imposto dalla direttiva, che si limita a menzionare il diritto alle «... informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento», il che non implica, per necessità, la previsione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In questa prospettiva il Governo ha ritenuto che fosse sufficiente la previsione del diritto di ottenere informazioni sulle iscrizioni delle notizie di reato e sui connessi aggiornamenti, oltre che il diritto a ricevere l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 Cpp.

⁴⁴ Nello stesso senso, M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 10.

legge dalla legge n. 38 del 2009 e poi modificato dal d.l. n. 93 del 2013 – secondo il quale le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire alla vittima «tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima», provvedendo altresì, qualora ne faccia richiesta, a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza.

Ancora, non appaiono ben definite le facoltà in ordine alla mediazione⁴⁵ che, allo stato, non presenta contorni nettamente definiti, inglobando istituti eterogenei tra loro accomunati da formule conciliative e riparative di definizione del procedimento, come può essere, da un lato, la definizione del procedimento dinanzi al giudice di pace per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie o, dall'altro, la definizione del procedimento ordinario per il buon esito della messa alla prova, che presuppone la riparazione del danno causato alla vittima.

Parziale risulta, invece, l'informazione sulle facoltà spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto⁴⁶, sia perché, al primo contatto con l'autorità – momento nel quale l'informativa di cui trattasi deve essere data –, tali modalità alternative di definizione del procedimento non sono pronosticabili, sia perché si dimenticano altri procedimenti speciali che potrebbero marginalizzare notevolmente la persona offesa e che non ne prevedono, a differenza dei due richiamati, alcuna interlocuzione.

Quanto alle carenze, è singolare che la disposizione non preveda, tra le informazioni da fornire, il diritto di essere avvisati in caso di richiesta di revoca e sostituzione delle misura cautelari e del correlativo diritto di presentare memorie (art. 299 co 2-bis, 3 e 4-bis Cpp), nonché del diritto all'informazione riguardo la scarcerazione e l'evasione, introdotto con lo stesso provvedimento, specialmente in considerazione del fatto che l'informativa è subordinata ad una richiesta specifica della persona offesa.

Inoltre, si è anche persa l'occasione di specificare, come invero richiedeva la direttiva, che, in caso di minore, anche l'esercente la responsabilità genitoriale o altro legale rappresentante devono essere informati in merito alle misure e ai diritti del minorenne (art. 1 § 2 della direttiva). Allo stato, infatti, se è chiaro che i diritti e le

⁴⁵ Il riferimento alla mediazione è stato inserito nel testo soltanto a seguito delle osservazioni svolte dalla Commissione giustizia della Camera, sullo schema provvisorio di decreto. Deve comunque considerarsi che le tendenze riformatrici sono orientate all'arricchimento degli istituti di mediazione penale e ciò dà conto dell'uso, nella disposizione ora in esame, di una clausola ampia e generale quale è quella di "mediazione". V. M. Kilchling - L. Parlato, *Nuove prospettive per la ristorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un "diritto alla mediazione" Germania e Italia a confronto*, in *CP* 2015, 4189.

⁴⁶ Quest'ultima informazione è stata inserita in accoglimento dell'osservazione formulata dalla II Commissione (Giustizia) della Camera. Sul ruolo di questo tipo di informazione nel procedimento davanti al giudice di pace v. V. Bonini, *Il ruolo della persona offesa nella valutazione sulla particolare tenuità del fatto*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.5.2016, 14; e per ulteriori considerazioni di ordine generale sul collegamento tra diritti informativi ed epilogo anticipato del procedimento per tenuità del fatto v. M. Chiavario, *L'espansione dell'istituto della "tenuità del fatto": frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocchio, Torino 2015, 258.

facoltà sono esercitati a mezzo del genitore, del tutore o del curatore speciale – e probabilmente a questi ultimi soggetti andranno fornite le “nuove” informazioni – sarebbe stato opportuno specificare la necessità di una costante assistenza al minore da parte di questi soggetti, come nel processo minorile. E ciò in considerazione anche del fatto che l'intervento di persone a sostegno del minore avverrà solo nelle ipotesi prese in considerazione dall'art. 609-*decies* Cp e non per tutti i reati contro la persona⁴⁷.

In definitiva, il nuovo art. 90-*bis* Cpp appare come una disposizione generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi⁴⁸ e ricognitiva di quelli già esistenti che, sostanzialmente, controbilancerebbe la comunicazione indicata nell'art. 369-*bis* Cpp della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini⁴⁹.

Da un punto di vista pratico, è presumibile che gli uffici giudiziari si attrezzeranno con dei moduli prestampati che verranno consegnati alla persona offesa, moduli che, riproponendo indicazioni normative generiche e prive di concreta attualità, risulteranno antitetici rispetto all'esigenza di reale informativa che si voleva assicurare⁵⁰.

Sul punto la direttiva appariva più sensibile nel sottolineare che le informazioni fossero date in un linguaggio semplice ed accessibile per le parti, tenendo conto delle eventuali disabilità della persona offesa o di *deficit* di comprensione (art. 3 § 2), un'attenzione che è del tutto frustrata da lunghi e onnicomprensivi elenchi che rischiano di confondere la vittima più che darle consapevolezza. Il tipo di informazioni di cui si tratta dovrebbero essere fornite da operatori specificatamente formati per comunicare con le vittime di reato, in modo da offrire un servizio di effettiva assistenza e informazione alle singole persone offese, affinché possano essere messe nella condizione di comprendere le conseguenze della propria denuncia e di adottare consapevoli decisioni in merito alla partecipazione al procedimento. Peraltro forse il contenuto più innovativo, e che colma una lacuna derivante dall'implementazione delle garanzie in tema di assistenza linguistica per l'indagato/imputato, risiede nella necessità che l'informativa sia data in una lingua «comprensibile» alla persona offesa, e comprensibile non significa solo utilizzo di un idioma generalmente compreso, ma che l'informazione sia intellegibile anche per coloro che non hanno quotidiani contatti con la giustizia, sicché non è certo idonea a soddisfare l'esigenza di garantire la comprensione una comunicazione che consista unicamente nel richiamo di un coacervo di norme di legge.

Può infine aggiungersi che la scelta del legislatore di inserire queste informazioni nel capo relativo alla persona offesa lascia aperta la questione del tipo di

⁴⁷ M. Bartolino, *Il minore vittima di reato*, Torino 2010, 156.

⁴⁸ Si pensi, ad esempio, all'informazione in ordine alla facoltà di essere avvisati in caso di archiviazione; alle modalità di presentazione delle denunce; al rimborso delle spese e alle richieste di risarcimento.

⁴⁹ M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 9.

⁵⁰ Peraltro, nelle prime indicazioni, si fa strada l'idea che se la persona offesa è assistita da un difensore di fiducia tali informazioni non vadano date, in quanto si ritiene che sarà il difensore a fornire ogni utile indicazione: *Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d.lgs. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, cit., 4.

sanzione comminata per il caso di omissione degli avvisi. Non vi è dubbio che il mancato avviso determini un *vulnus* per il diritto alla difesa della persona offesa, ma in un sistema, quale il nostro, imperniato sul principio di tassatività delle nullità, va esclusa la configurabilità di alcuna invalidità *ex art. 178 lett. c Cpp*, previsione che espressamente si riferisce alle parti, e tale non è la persona offesa⁵¹. Del resto, una sanzione quale la nullità rischierebbe comunque di risultare inefficace se non addirittura contraria agli interessi della vittima. Infatti, una nullità assoluta o a regime intermedio, comminata in via speciale e rilevabile d'ufficio, darebbe il giusto rilievo agli interessi della vittima, ma imporrebbe una regressione processuale che rischierebbe di essere in concreto non sempre proporzionata all'interesse tutelato e talvolta addirittura ad esso contraria. Una nullità relativa risulterebbe maggiormente in linea con l'interesse della vittima alla prosecuzione del processo, ma implicherebbe la presenza della persona offesa nel giudizio e quindi sostanzialmente una sua conoscenza dei diritti esercitabili. In realtà questo tipo di informazioni andrebbe offerta da autorità di assistenza alle vittime di reato estranee al sistema processuale in senso tecnico, operanti prima, durante e dopo il processo e costruite sotto forma di entità amministrative di utilità sociale, associazioni, servizi specializzati, uffici specifici all'interno delle Procure e degli uffici giudiziari⁵², riservando al sistema processuale solo gli avvisi funzionali a specifiche prerogative nella singola vicenda processuale, assistiti da adeguate sanzioni⁵³.

5. Sempre nell'ottica di aumentare le informazioni da fornire alla vittima, ma con una maggiore attenzione alla sua tutela, il nuovo art. 90-ter Cpp impone di comunicare alla persona offesa, che ne faccia richiesta, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare e del condannato o la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva⁵⁴.

⁵¹ L. Luparia, *Quale protezione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in *Lo scudo e la spada*, cit., 53, secondo il quale le nullità tacciono sulla violazione dei diritti dell'offeso. V. anche M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 23. Con specifico riferimento all'informazione sulla definizione del processo *ex art. 34 d.lgs. 274/2000* e la possibilità di individuare una nullità *ex art. 178 lett. c Cpp*: V. Bonini, *Il ruolo della persona offesa nella valutazione sulla particolare tenuità del fatto*, cit., 15.

⁵² V. al riguardo le considerazioni di A. Pagliaro, *Tutela della vittima nel sistema processuale delle garanzie*, in *RIDPP* 2010, 54; L. Scomparin, *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale*, cit., 382. Va posto in rilievo che il parere della Commissione giustizia della Camera aveva stimolato il Governo alla costituzione, all'interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio delle vittime al cui funzionamento preporre un magistrato con facoltà di avvalersi dei servizi sociali e delle associazioni a favore delle vittime. Il Governo non ha accolto il rilievo sulla base della «non sostenibilità degli oneri economici conseguenti» all'istituzione di uno sportello delle vittime che presuppone anche una sinergia tra diverse amministrazioni dello Stato.

⁵³ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla necessità di sanzionare l'omissione dell'avviso dell'udienza.

⁵⁴ La disposizione appare attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della direttiva.

La comunicazione – che potrà provenire dal giudice (nel caso di scarcerazione) o dal pubblico ministero (nel caso di evasione)⁵⁵, avvalendosi della polizia giudiziaria – sarà dovuta «nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona» e solo qualora non risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

La disposizione, che fa salva l'applicazione dell'art. 299 Cpp, ricalca in buona parte le comunicazioni dovute in caso di revoca o sostituzione della misura, pur avendo un ambito di applicazione non del tutto coincidente con quello coperto dal citato art. 299 Cpp. Innanzitutto, qui la comunicazione non è a cura della polizia giudiziaria – polizia che potrebbe non essere a conoscenza dell'avvenuta liberazione del soggetto⁵⁶ – ma essa viene utilizzata come organo notificatore.

L'introdotta comunicazione, sicuramente opportuna, pone diversi interrogativi, alcuni peraltro comuni all'analoga informativa in caso di revoca e sostituzione della misura.

La prima questione riguarda l'ambito applicativo, visto il riferimento ai procedimenti «per delitti con violenza alla persona»⁵⁷. Non è infatti chiaro, neanche in questo ambito, se si debba trattare di ipotesi in cui la violenza è del tutto occasionale o se il riferimento vada compiuto solo a quelle in cui la condotta violenta è mirata nei confronti di una determinata persona. Ancora, si pone il problema di stabilire se si debba fare riferimento unicamente alla violenza fisica o se possano rilevare anche tutte le forme di violenza morale o psicologica. Si tratta di questioni simili a quelle già sorte in ordine sia all'obbligo di notificazione delle istanze di revoca e sostituzione di alcune misure cautelari ai sensi dell'art. 299 Cpp, sia all'analogo obbligo in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 Cpp. Al riguardo, la lettura dell'art. 2 della direttiva e dei suoi considerando nn. 17, 18 e 38 dovrebbe fugare ogni dubbio in ordine all'inclusione nel concetto di «violenza alla persona» di tutte quelle forme di minaccia e/o intimidazione riconducibili alla violenza morale e psicologica⁵⁸. Rimane invece aperta la prima

⁵⁵ Spetterà al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel caso di evasione da una misura cautelare in indagini preliminari e in primo grado, al procuratore generale negli altri casi; al p.m. presso il giudice dell'esecuzione, invece, in caso di evasione dall'esecuzione della pena (*Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d.lgs. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, cit., 11).

⁵⁶ Si era già evidenziato come l'art. 299 Cpp ponendo l'obbligo di comunicazione in capo alla polizia giudiziaria rendesse difficoltosa la comunicazione non essendo la polizia giudiziaria destinataria delle comunicazioni in ordine alla vicenda cautelare (v. ad esempio l'art. 306 Cpp o la disciplina in materia di impugnazioni cautelari): P. Spagnolo, *Misure cautelari e violenza di genere*, in *Il Libro dell'anno Treccani* 2015, 594.

⁵⁷ Criticava già questo limitativo riferimento H. Belluta, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *LP* 2014, 85.

⁵⁸ In questo senso anche Cass. 29.10.2015 n. 49339 e Cass. SU 29.12.2016 n. 10959. Si ritiene che l'informazione vada data solo quando si tratta di delitti per i quali la violenza costituisce una modalità d'estrinsecazione della condotta penalmente rilevante: M. Bontempelli, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R.M. Geraci, Torino 2015, 151; alcuni dubbi sono espressi da A. Procaccino, *L'avvento della persona offesa nelle dinamica custodiali*, *ibidem*, 95; A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *PPG* 2014, 99-100. V. per una diversa prospettiva: D. Potetti, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *CP* 2014, 975; F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *RIDPP* 2015, 673, secondo il quale occorre limitare la previsione, anche

questione, ossia se l'informazione vada data anche alle c.d. vittime occasionali. Al riguardo, di recente le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi in ordine all'obbligo di notifica della richiesta di archiviazione, hanno affermato che esso sussiste anche nelle ipotesi dei delitti di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia e che «l'espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario»⁵⁹, escludendo, quindi, le ipotesi di vittime meramente occasionali⁶⁰. La lettura restrittiva adottata dalla Suprema Corte, che avrà sicuramente riflessi anche nell'individuazione degli obblighi di notificazione previsti dall'art. 299 Cpp, sarà probabilmente mutuata anche per definire il nuovo obbligo informativo inserito dall'art. 90-ter Cpp. Tuttavia le ragioni che depongono, sia nel caso degli obblighi di notifica dell'art. 299 Cpp, sia per quello previsto dall'art. 408 Cpp, per l'opportunità di un'interpretazione restrittiva del richiamo ai «delitti con violenza alla persona», non trovano riscontro nel caso delle comunicazioni alla persona offesa. In questa ipotesi, infatti, la comunicazione va data se quest'ultima lo richieda – evidentemente ritenendosi “minacciata” da una eventuale scarcerazione – e riguarda solo quei provvedimenti che, fisiologicamente o patologicamente, mettono fine o interrompono lo stato detentivo del soggetto. L'informazione, allora, è unicamente funzionale a “proteggere” la persona offesa e non determina alcun appesantimento processuale⁶¹, sicché sarebbe stato opportuno, dietro richiesta della persona offesa, fornire sempre la comunicazione della scarcerazione o dell'evasione. L'aver limitato l'obbligo ai soli delitti con violenza alla persona attua in maniera incongruamente restrittiva il disposto dell'art. 6 § 6 della direttiva, che impone l'obbligo «*almeno* nei casi in cui

alla luce della direttiva 2012/29/UE, ai delitti commessi in un contesto di relazioni tra persona offesa e prevenuto, con estensione alle forme di violenza morale.

⁵⁹ Cass. SU 29.12.2016-16.3.2016 n. 10959. V. anche le considerazioni di M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 13-15.

⁶⁰ Nello stesso senso Cass. 14.10.2015 n. 43353: «deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, co. 4-bis, Cpp per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la nuova disposizione è volta ad assicurare alla persona offesa, attraverso la presentazione di memorie ex art. 121 Cpp, uno strumento per offrire ulteriori elementi di conoscenza che, presumibilmente, possono essere desunti solo da un rapporto diretto tra vittima e aggressore)». V. anche Cass. 29.10.2015, n. 4939 (in *D&G* 2015, 16.12, nota M. Fontana, *Quale il parametro per ammettere l'istanza di revoca di misura nei delitti con violenza alla persona?*), secondo la quale la tipologia dei delitti in relazione ai quali deve trovare applicazione l'art. 299 co. 3 Cpp (laddove impone a pena di inammissibilità l'obbligo di preventiva notifica, alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, delle istanze di revoca o modifica di misure cautelari in essere) risulta individuata dalla legge non già in termini astratti con riguardo al *nomen iuris* del titolo dei reati, corrispondenti alla classificazione contenuta nel libro secondo del codice penale o nelle leggi speciali, ma con riferimento al concreto atteggiarsi delle modalità commissive della condotta, che devono essere connotate in fatto da “violenza alla persona”.

⁶¹ Come invece si determina sia in caso di obbligo di notifica della richiesta di archiviazione sia per le istanze di revoca e sostituzione delle misure cautelari.

sussista un pericolo o un rischio concreto di danno» per la vittima, senza escludere l'opportunità di fornire tale comunicazione in tutti i casi in cui la vittima si senta "minacciata" dalla liberazione dell'autore del reato⁶².

La seconda questione attiene al concetto sotteso al termine «scarcerazione» utilizzato nella disposizione, termine che, rintracciabile solo nell'art. 307 Cpp, sembra riferirsi alle ipotesi in cui un soggetto in stato di custodia cautelare (o di arresti domiciliari, stante l'equiparazione tra le due misure) viene posto in libertà⁶³. La conclusione risulta avvalorata dal riferimento alla cessazione della misura di sicurezza detentiva e all'evasione. Tutti termini che inequivocabilmente riguardano un soggetto che dallo stato detentivo passa allo stato di libertà. Proprio questa considerazione dovrebbe portare ad escludere che la comunicazione sia dovuta in caso di benefici penitenziari o di misure alternative alla detenzione che non pongono il soggetto in "stato di libertà". Al riguardo, si può notare che nel parere la Commissione giustizia della Camera aveva sottolineato l'opportunità di informare la vittima anche degli eventuali benefici penitenziari e, in particolare, «della concessione di permessi e del regime di semilibertà». Tuttavia il Governo, in stretta aderenza a quanto richiesto dalla direttiva, ha ritenuto di non accogliere l'invito della Commissione, anche perché questo avrebbe determinato la necessità di specificare tutto il catalogo delle misure e/o benefici penitenziari che "attenuano" lo stato detentivo, con gli evidenti rischi connessi ad ogni elencazione tassativa. Si è quindi ritenuto di «affidare alla giurisprudenza l'adattamento del concreto esercizio di questo servizio informativo a tutte le ipotesi che si connotano per un allentamento del vincolo carcerario». Spetterà, quindi, ai giudici dare concreto contenuto al concetto di «scarcerazione», che di per sé, come il termine evasione, sembra escludere la rilevanza di meri "allentamenti" del vincolo restrittivo, come nelle ipotesi di permessi premio o di momenti di uscita dal carcere in esecuzione di misure alternative che sono e rimangono forme di espiazione della pena.

In definitiva, la comunicazione va data in tutti i casi di cessazione – fisiologica o patologica – di provvedimenti *lato sensu* limitativi della libertà personale⁶⁴, per quei delitti che in concreto si siano manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa, ivi comprese le fattispecie tentate, purché pervenute ad uno stato tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di reati di violenza⁶⁵. Lo scopo è ovviamente quello di consentire alla persona offesa di adottare "contromisure"

⁶² Analogamente H. Belluta, *Participation of the victim in criminal investigation: the right to receive information and to investigate*, in www.penalecontemporaneo.it, 22.12.2015, 6-7. Del resto la direttiva escludeva la comunicazione solo in caso di reati minori (*minor offences*, considerando n. 32). V. al riguardo anche M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 12.

⁶³ Cfr. F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 674, che già evidenziava come una comunicazione di questo tipo avrebbe colmato la lacuna "informativa" che si determina nelle ipotesi di scarcerazione non legate alla modifica dei presupposti cautelari.

⁶⁴ In quest'ottica anche il riferimento alla «evasione del soggetto in stato di custodia cautelare» va inteso come comprensivo pure dell'allontanamento dagli arresti domiciliari.

⁶⁵ Cfr. *Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d.lgs. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, cit., 10. V. anche, con riferimento all'obbligo ex art. 299 Cpp: Cass. 29.10.2015 n. 49339.

in caso in cui si senta ancora minacciata dal soggetto liberato⁶⁶. E proprio nell'ottica indicata, ed in attuazione della direttiva, la comunicazione non dovrà essere data se vi è «un pericolo concreto di un danno per l'autore del reato» che costituisce per il giudice motivo ostativo al compimento di tali comunicazioni qualora emergano concreti elementi da cui con evidenza desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato in stato di libertà.

⁶⁶ Va evidenziato che taluno ha posto la questione se la comunicazione sia anche funzionale ad un intervento della persona offesa nelle decisioni in ordine alla libertà personale del soggetto (ad esempio in tema di benefici penitenziari) attraverso la presentazione di memorie, M. Guerra, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015*, cit., 12, pur concludendo per l'esclusione di tale facoltà.

IL PROCESSO PENALE DI FRONTE ALLA VITTIMA PARTICOLARMENTE VULNERABILE:
ASPIRAZIONI (COMUNITARIE) E APORIE NAZIONALI

di Hervé Belluta

(Professore associato di diritto processuale penale – Università di Brescia)

SOMMARIO: 1. Qualche riflessione preliminare. – 2. Vulnerabilità e specifiche esigenze della vittima nelle fonti europee. – 3. Il “riconoscimento” della vittima particolarmente vulnerabile. – 4. La protezione della vittima dal processo. – 5. La protezione durante le indagini preliminari. – 6. La protezione nel processo. – 7. Qualche riflessione conclusiva.

1. Con il d. lgs. 212/2015, il legislatore nazionale ha inteso dare attuazione alla più importante e ampia fonte europea in tema di vittima, la direttiva 2012/29/UE, che «istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»¹.

L'occasione avrebbe potuto rivelarsi propizia per riflettere, prima di intervenire, su quanto – negli ultimi anni – la vittima abbia rappresentato motivo (e talora scusa) per incursioni sul tessuto codicistico. La notevole attenzione riservata dall'Europa a questo nuovo protagonista della scena penale, il rincorrersi di emergenze securitarie, la ciclica recrudescenza di fenomeni criminali violenti nelle relazioni interindividuali hanno sostanzialmente imposto al nostro legislatore di far uscire la vittima dall'oblio nel quale era da tempo immemorabile calata², per rivalutarne il ruolo e le esigenze specifiche³.

Sprovvisto dell'abitudine culturale a considerare la vittima – *rectius*, la persona offesa – quale attrice del processo penale⁴, tuttavia, il sistema locale ha agito compulsivamente, rincorrendo l'illusione di offrire risposte adeguate alle crescenti istanze vittimocentriche attraverso micro interventi normativi, non tanto voce di un'accorta politica processuale dei *petits pas*, quanto del diffuso metodo dell'improvvisazione. E dire che proprio l'esigenza di proteggere le vittime di reato ha loro aperto da tempo la porta di ingresso nel rito penale: tradizionalmente, attraverso la tutela della vittima in qualità di testimone, sebbene – sarebbe inopportuno tacerlo

¹ Esamina la trama normativa della direttiva, tra altri, S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Milano 2015, 3 s. Cfr. anche M. Simonato, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova 2014, 103 s.

² V., in particolare, le pagine di G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano 2000, *passim*.

³ Per un quadro d'insieme si rinvia a S. Allegrezza - H. Belluta - M. Gialuz - L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino 2012, *passim*.

⁴ In tema, v. già M.G. Aimonetto, *Persona offesa dal reato*, in *ED*, XXXIII, 1983, 318 s.; A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano 1971, *passim*. Più di recente, cfr. P.P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, in *ED*, *Annali* II, (t. I), 2008, 600; G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *CP* 2010, 4051 s.

– in funzione di garanzia più del contributo cognitivo che della fonte di prova⁵. Così il processo si è via via accorto della vulnerabilità del minore, poi dell'infermo di mente e, infine, della vittima *tout court*⁶.

Le tappe fondamentali di questo percorso – che si snoda ormai nell'arco di un ventennio, a partire dalla legge 15.2.1996 n. 66⁷ – possono riassumersi, da un lato, nel progressivo ampliamento dell'incidente probatorio incondizionato, nella messa a punto di modalità protette di assunzione della fonte di prova, tanto in sede incidentale quanto durante il dibattimento, e (ultimo in ordine di tempo) nella predisposizione di un supporto psicologico anche durante le audizioni condotte dagli organi inquirenti e dal difensore; nel profilarsi, più in generale, della figura del testimone “vulnerabile”⁸. Dall'altro, nella maturata consapevolezza che il processo penale possa fungere da “scudo” anche rispetto alle patologie delle dinamiche interpersonali imputato-vittima, grazie all'efficacia dell'apparato cautelare⁹, in parte piegato alla protezione dell'offeso dal rischio di reiterazione criminosa e, prima ancora, in forza di specifici provvedimenti precautelari¹⁰.

Gli anni dedicati a riflettere (anche) sulla vittima, però, non sono bastati a far passare il messaggio per cui l'attuazione di una direttiva del calibro della 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio avrebbe dovuto segnare un salto di metodo e di qualità nell'approccio al tema: sotto la pressione della scadenza del termine di recepimento (fissato il 16 novembre 2015), il legislatore ha raffrontato le previsioni della direttiva e del codice di procedura penale, concludendo che il livello di *compliance* di quest'ultimo fosse piuttosto alto. Si è agito, ancora una volta, preferendo la

⁵ In quest'ottica, cfr. le riflessioni di AA.VV., *Il minorente fonte di prova nel processo penale*², a cura di C. Cesari, Milano 2015, *passim*; G. Giostra, *La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità*, in *RIDPP* 2005, 1022 s.; G. Illuminati, *La vittima come testimone*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., 63 s.

⁶ Sul punto, v. A. Presutti, *La tutela dei testimoni deboli: minore e infermo di mente*, in AA.VV., *Verso uno statuto del testimone nel processo penale*, Milano 2005, 130. Volendo, per un quadro riassuntivo, H. Belluta, *Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., 257 s. Da ultimo, v. M.G. Coppetta, *Il contributo dichiarativo del minorente nell'incidente probatorio*, in AA.VV., *Il minorente fonte di prova*, cit., 155 s.

⁷ Sulla quale v., in particolare, M. Bargis, *Commento all'art. 13 l. 15/2/1996, n. 66*, in *LP* 1996, 500; L. Scomparin, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova 2000, 283 s.

⁸ In tema, si rinvia a quanto sostenuto in H. Belluta, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, cit., 95 s. Cfr. anche A. Capone, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *RDP* 2012, 344 s.

⁹ In argomento, v. D. Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *GI* 2012, 467 s.; F. Zacchè, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in AA.VV., *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2009, 283 s.; Id., *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *RIDPP* 2015, 646 s.

¹⁰ Il richiamo riguarda l'estensione dell'area dell'arresto in flagranza e la creazione della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384-bis Cpp) in presenza di reati attinenti alla sfera della violenza di genere. In argomento, cfr. H. Belluta, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in *LP* 2014, 70 s.; A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *PPG* 2014 (2), 91 s.; G. Pavich, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *CP* 2013, 4314 s.

stratificazione normativa alla razionalizzazione¹¹: ne è derivato, quindi, un decreto legislativo snello, ma al contempo asistemico; puntuale, ma parimenti slegato dal contesto normativo in cui è destinato a operare.

2. Quando l'Europa ha cominciato a occuparsi di vittime, in particolare con la decisione quadro 2001/220/GAI, l'intento era di assegnare loro una posizione appropriata ed effettiva nel procedimento penale (art. 2)¹²: il passo fondamentale allora compiuto potrebbe oggi riassumersi nella scelta del Consiglio dell'Unione europea di collocare la vittima di reato all'interno delle dinamiche penali, e non altrove. Per questa ragione, la decisione quadro ha posto l'accento sull'opportunità di destinare alla vittima un ruolo processuale che contemplasse il diritto alla compensazione, alla partecipazione e alla protezione, nonché – in chiave strumentale – il diritto all'informazione e all'assistenza.

Sul piano della protezione, con l'art. 2 § 2, si incaricava ciascuno Stato membro di assicurare «che le vittime particolarmente vulnerabili benefici(assero) di un trattamento specifico» *ad personam*. L'art. 8, poi, si occupava direttamente di protezione, intendendosi come tale soprattutto «la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata» rispetto alla minaccia di ritorsioni o di intromissioni. Un cenno era poi destinato all'opportunità di evitare contatti imputato-vittima durante le attività giurisdizionali (§ 3), e alla tutela delle vittime più vulnerabili dal rischio delle «conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica» (§ 4). Infine, l'art. 13 richiamava l'attenzione degli Stati sull'importanza dei servizi di assistenza alla vittima, grazie ai quali le si sarebbero potuti assicurare sostegno e accompagnamento dall'esordio del processo penale sino dopo la sua conclusione¹³.

Dal canto suo, la direttiva 2012/29/UE, sostituendo la decisione quadro del 2001, ne ha ripreso la struttura ideale, concentrandosi dapprima sul diritto all'informazione delle vittime (Capo 2, artt. 3-6), poi sull'assistenza (artt. 8 e 9), sulla partecipazione (Capo 3) e, infine, sulla protezione (Capo 4). Non muta, in altre parole, l'approccio metodologico al tema, fondato sull'invito ad una rilettura in chiave culturale dei sistemi processuali “con vittima”, dove all'offeso venga assicurato un ruolo effettivo, declinato nei molteplici diritti di cui deve essere riconosciuto titolare.

Nell'ambito del capitolo dedicato al diritto alla protezione, i Considerando della Direttiva lasciano trapelare una peculiare cura riservata dal legislatore europeo alle vittime di terrorismo (Cons. n. 16) e poi, più in generale, di crimini violenti (Cons. 17-18).

Con una certa dose di realismo, si afferma che le vittime di terrorismo hanno subito «aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società»: a guisa di ciò, necessitano di particolari protezioni volte a salvaguardarle dalle intromissioni

¹¹ Così, in modo condivisibile, F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.4.2016, 25.

¹² Si soffermano sul punto L. Luparia-S. Oromí i Vall-Lovera, *Il diritto della vittima ad assumere un ruolo effettivo e appropriato nel sistema penale*, in AA.VV., *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, cura di T. Armenta Deu e L. Luparia, Milano 2011, 7 s.

¹³ In argomento, v. M. Scoletta-S. Oromí i Vall-Lovera, *Il diritto delle vittime alla protezione*, cit., 65 s.

dell'opinione pubblica, pur avendo bisogno di «riconoscimento sociale», così da «tutelarne la dignità e la sicurezza». Si tratta di vittime, quindi, le cui fondamentali istanze si rivolgono all'opera prestata dai servizi di supporto e protezione, il cui compito principale si risolve nel prestare assistenza e sostegno per le quotidiane esigenze di salvaguardia dei soggetti vulnerabili (art. 9 della direttiva), anche prima e indipendentemente dall'instaurazione di un processo penale (art. 8 della direttiva). D'altro canto, difficilmente il processo può garantire – da solo – un'adeguata protezione rispetto ai rischi derivanti dalla consumazione di reati “a vittima casuale”; né sembra, in tali casi, rappresentare appieno quella sorta di camera iperbarica dove si compensano sofferenze e ristoro, tutela e confronto, protezione e partecipazione. Naturalmente, anche costoro appartengono alla macro-categoria delle vittime con specifiche esigenze di protezione (Cons. n. 57), ma l'attenzione di cui necessitano dipende soprattutto dal «notevole danno» derivante dalla «gravità del reato» (art. 22 § 3).

D'altra parte, le vittime di crimini in cui l'azione violenta è «diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere» (c.d. violenza di genere), oppure è posta in essere da «una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia» (violenza nelle relazioni strette), tendono a presentare un «elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni», dovute alla tipologia di reato subito e al rapporto esistente con l'autore.

In generale, comunque, per contenere il rischio di vittimizzazione secondaria, la direttiva 2012/29/UE impone di operare su un duplice piano: occorre dapprima riconoscere il tipo e il livello di rischio, poi si devono predisporre efficaci e adeguate misure di protezione. L'*individual assessment* sarebbe opportuno «per tutte le vittime» (Cons. n. 55), anche se le vittime di «tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni», tutte particolarmente esposte, lasciano «presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione»¹⁴.

Nell'ambito dell'articolato, questa direttrice di massima viene ripresa: l'art. 20, in particolare, si occupa del diritto di tutte le vittime di ricevere protezione durante le indagini penali, invitando gli Stati ad anticipare, per quanto possibile, il momento della loro audizione, riducendo il numero di audizioni e permettendo che la vittima sia supportata da un rappresentante legale o da persona di sua scelta, nonché contenendo le visite mediche che la dovessero riguardare. Quando, poi, la valutazione individuale abbia accertato che la vittima richiede specifiche misure di protezione, a causa a) delle sue caratteristiche personali, b) del tipo o della natura del reato o ancora c) delle circostanze del reato (art. 22, § 2), gli strumenti si affinano e le misure speciali variano a seconda che ci si trovi in indagini (art. 23, § 2) o durante «il procedimento giudiziario» (art. 23, § 3). Infine, l'art. 24 offre una tutela mirata e rafforzata a favore

¹⁴ Parlava già della centralità dell'*individual assessment* M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, cit., 69.

dei minori, in particolare prevedendo che le loro audizioni vengano videoregistrate e possano, in base al diritto nazionale, essere utilizzate nel giudizio.

In sintesi, anche se la direttiva lascia intendere che certe vittime siano particolarmente vulnerabili, cioè più permeabili al rischio di vittimizzazione secondaria rispetto ad altre, in effetti abbandona tale categoria presuntiva, a favore di una nuova tipologia “mobile”, la vittima con specifiche esigenze di protezione, da accertare caso per caso. Inoltre, dal momento che è destinata a istituire «norme minime in materia (...) di protezione», non impedisce agli Stati membri di affinare gli strumenti di valutazione soggettiva, lavorando sui criteri identificativi, e di calibrare la gamma delle tutele rispetto alle peculiarità delle vittime e alla fisionomia (spesso variabile) dei processi nazionali¹⁵.

3. Rompendo la tradizione locale, radicata nel far discendere in modo automatico la vulnerabilità dalla consumazione di certi reati (parimenti escludendola in assenza dei medesimi), il d. lgs. 212/2015 ha dato vita ad una disposizione nuova nel merito e nel metodo, l'art. 90-*quater* Cpp¹⁶. Un norma “madre”, idonea ad offrire le coordinate indispensabili per identificare una vittima come particolarmente vulnerabile, rendendola quindi destinataria delle garanzie predisposte dalle singole previsioni codicistiche che tale condizione richiama.

In realtà, un primo passo nel senso della progressiva penetrazione, nel codice di rito, del concetto di vulnerabilità *case by case*, era stato mosso dal d.l. 14.8.2013 n. 93, conv., con modif., dalla l. 15.10.2013 n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere: intervenendo sull'art. 498 Cpp, vi ha aggiunto il comma 4-*quater*, funzionale a sensibilizzare le parti sulle peculiarità dell'esame della vittima maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità, «desunta anche dal tipo di reato per cui si procede», e ad estendervi, dietro richiesta dell'offeso medesimo o del suo difensore, «l'adozione di modalità protette»¹⁷.

Un secondo passo, verso una concezione mobile di vulnerabilità della vittima, è stato compiuto con il d. lgs. 4.3.2014 n. 24, attuativo della direttiva 2011/36/UE, relativa alla tratta di esseri umani: interpolando l'art. 398 Cpp, vi ha aggiunto il comma 5-*ter*, stabilendo che le particolari modalità di incidente probatorio (pensate per i minorenni) possano essere estese, su richiesta di parte, ai «maggioenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede»¹⁸.

¹⁵ Sul punto, volendo, v. H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 152 s.

¹⁶ Per un primo commento, v. F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima*, cit., 24; v. anche D. Ferranti, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it, 29.1.2016, 1 s.; D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D.lgs. 212/2015*, in www.la legislazione penale.eu, 25.2.2016.

¹⁷ Sul punto, si rimanda a H. Belluta, *Processo penale e violenza di genere*, cit., 90.

¹⁸ Criticamene, sulla novella, v. S. Recchione, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell'art. 398 c.p.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 14.4.2014, 1 s.

Inoltre, l'art. 1 del decreto, rubricato «Principi generali», invita ad identificare, attraverso una valutazione individuale, le situazioni specifiche di vittime vulnerabili, quali sono da intendersi «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere», al fine di meglio applicare le previsioni in esso contenute¹⁹.

Questi precedenti, piuttosto scomposti e asistematici, dovrebbero ritrovare oggi coerenza nel nuovo art. 90-*quater* Cpp: sebbene la norma appaia alquanto lacunosa, ha almeno il pregio di fornire una sorta di carta di identità della vittima particolarmente vulnerabile, un documento di riconoscimento che può accompagnarla durante tutto il procedimento penale. In un'ottica di sistema, il legislatore ha accolto l'idea che prima di assicurare una qualsivoglia forma di protezione, occorre riconoscere i tratti della particolare vulnerabilità: tale *status*, infatti, non determina solo uno statuto speciale per la vittima, ma anche, per converso, una più complessa realizzazione del diritto dell'imputato al confronto con l'accusatore²⁰.

Le due esigenze appena segnalate, allora, avrebbero dovuto suggerire maggiore determinazione: la nuova previsione, invece, nonostante le buone intenzioni, si rivela troppo generica²¹, priva di attori specifici, sganciata da qualsiasi scadenza temporale, priva di sanzioni.

Far dipendere la «condizione di particolare vulnerabilità» dalla «età o dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede» rappresenta poco più che un catalogo di meta-criteri. Il lessico è generalista, consona al tono della direttiva da cui è filtrato (Cons. n. 56 e art. 22), meno al codice di procedura penale. Anche le ulteriori specificazioni, cioè il richiamo a fatti commessi con «violenza alla persona o con odio razziale», riconducibili ad «ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani», caratterizzati da «finalità di discriminazione» o facenti leva su legami affettivi, economici o psicologici tra imputato e vittima, vanno interpretate in modo elastico, rappresentando criteri prioritari nella diagnosi di particolare vulnerabilità, ma non un catalogo esaustivo, né tassativo.

Singolarmente, difetta ogni richiamo espresso ai minori, ai quali si giunge solo impiegando il criterio identificativo dell'età della vittima o, volendo, la gamma dei rapporti con quello che, inopinatamente, l'art. 90-*quater* Cpp chiama – ancora sulla scia della direttiva, qui recepita troppo supinamente – «autore del reato». Eppure, nonostante la presunzione che le persone minori d'età «abbiano specifiche esigenze di protezione» (art. 22 § 4), la direttiva impone che anche i minorenni siano «oggetto di

¹⁹ Cfr. F. Cassibba, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.7.2014, 1 s.

²⁰ Avvertiva questo rischio M. Gialuz, *Lo statuto europeo*, cit., 88. Torna sul punto anche E.M. Catalano, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *RIDPP* 2014, 1801.

²¹ Su analoga linea interpretativa, v. F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima*, cit., 9.

una valutazione individuale», al fine di evitare ogni automatismo tra età anagrafica e condizione di particolare vulnerabilità.

Il difetto principale del nuovo *individual assessment*, peraltro, si colloca sul piano delle competenze e dei tempi della sua esecuzione: la disposizione ha il tono di una norma preliminare al codice di procedura penale (categoria notoriamente inesistente nel nostro sistema)²² e, come tale, contiene una delega in bianco ai protagonisti del processo. In ordine ai tempi, la direttiva invita gli Stati ad effettuare la valutazione individuale «al più presto» (Cons. n. 55), «tempestivamente» (art. 22 § 1), con lo scopo di calibrare da subito le speciali cautele di cui la vulnerabilità deve essere volano. Per come pare costruito il rapporto tra l'art. 90-*quater* Cpp e le altre disposizioni che richiamano la condizione di particolare vulnerabilità, sembra che la valutazione soggettiva della vittima debba risultare preliminare al compimento di specifici atti: così potrebbe accadere nel caso di sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore, nell'ipotesi di incidente probatorio e durante gli esami dibattimentali. Pertanto, la valutazione individuale sembra spettare all'organo volta a volta deputato a compiere l'atto: una sorta di competenza diffusa, tale da rendere possibile il riconoscimento – e reiterarlo – all'occorrenza.

In sostanza, il legislatore non ha creato un nuovo istituto, ma si è limitato a fornire indicazioni esegetiche agli operatori, al fine di dare consistenza ad una categoria di persone rispetto alle quali si sta creando un binario apposito nell'accertamento penale.

Stante lo spazio che nella direttiva 2012/29/UE occupa l'*individual assessment*, la normativa di recepimento avrebbe dovuto essere più attenta; invece, nello Schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, e sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il tema era stato del tutto ignorato. Al contrario, la Commissione Giustizia della Camera ha riportato l'attenzione proprio sulla necessità di un reale apprezzamento della vulnerabilità, prefigurando la possibilità di creare un art. 90-*quater* Cpp, rubricato «Dichiarazione dello stato di vulnerabilità della vittima e del testimone»²³.

Con estrema accortezza, il nuovo articolo codicistico avrebbe voluto demandare alla polizia giudiziaria il compito di individuare per prima – anche tenendo conto delle indicazioni dei servizi sociali – i tratti della particolare vulnerabilità della vittima di

²² Presente, invece, ad esempio nel sistema francese, dove si prevede, tra l'altro, che «I. - *La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.*

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - *L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.*».

²³ Il testo della nuova proposta di parere formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati può essere letto in *Atti camera, XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, Atto n. 204, 27 ottobre 2015, 47 s. Il testo dell'art. 90-*quater* Cpp, come proposto tra le osservazioni al Parere favorevole sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE è rinvenibile a pagina 49. In argomento, v. quanto affermato da D. Ferranti, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato*, cit., 6.

reato, al fine di comunicarli al pubblico ministero. L'organo d'accusa avrebbe potuto dichiarare, con decreto, lo stato di vulnerabilità della vittima, da notificarsi alla persona offesa stessa e al suo difensore (peraltro sempre eventuale), semmai facendolo precedere, in caso di dubbi, da un «accertamento tecnico psicologico». In base al comma 6 della nuova disposizione, poi, le «disposizioni di cui ai commi che precedono» si sarebbero dovute applicare anche ai «testimoni vulnerabili» che non fossero al contempo vittime. Infine (comma 8), di fronte alla variazione delle condizioni di base della vulnerabilità, il pubblico ministero avrebbe potuto revocare la dichiarazione con apposito decreto motivato.

Adottando un approccio sin troppo *minimal*, il Governo ha sì raccolto l'invito a creare un momento di valutazione individuale, ma – come anticipato – ha coniato una disposizione di mero indirizzo, inutile nella misura in cui tali criteri identificativi possono essere tratti direttamente dal testo della direttiva 2012/29/UE. Al contrario, non ha recepito un suggerimento fondamentale: riflettere sull'opportunità di coinvolgere nella categoria dei soggetti particolarmente vulnerabili anche i testimoni, nonostante la direttiva sia concentrata sulla figura della vittima.

Il punto pare di estrema delicatezza. Guardando alla direttiva, non mancano occasioni nelle quali si fa riferimento alle «vittime indirette»: nel Considerando n. 19, ad esempio, vengono identificati come tali i «familiari della vittima» e, in modo speciale, «i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato». Peraltro, il dato centrale su cui occorre soffermarsi è offerto dall'art. 2, rubricato «Definizioni», dove per vittima si intende in primo luogo «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»²⁴.

Agli interessi *mortis causa* risponde, nel nostro ordinamento nazionale, la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale²⁵. Tuttavia, alla luce della direttiva 2012/29/UE, anche questo punto deve essere forse ripensato, estendendo ai familiari²⁶ – ovvero «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima» (art. 2 § 1 lett. b) – la qualifica penalistica di vittima, risultando a tal fine irrilevante la loro eventuale decisione di esercitare l'azione civile in sede penale.

Il dato normativo impiegato nel nuovo art. 90-*quater* Cpp, però, potrebbe essere ostativo: come in tutte le disposizioni codicistiche (eccezion fatta per l'art. 498 comma 4-*ter* Cpp) che richiamano quella che oggi si suol definire «vittima», difatti, si fa riferimento alla persona offesa. La resistenza culturale ad accogliere nel lessico penalistico il lemma vittima (tacciato generalmente di un'origine sociologica e non

²⁴ Per le difficoltà che attengono al momento di identificazione della vittima come tale, anche a causa della varietà di fonti sovranazionali che intervengono in tema, si rinvia a H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale*, cit., 143.

²⁵ Riassuntivamente, sull'argomento, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, *passim*.

²⁶ Per la nuova dimensione della famiglia e il suo rilievo alla luce delle più recenti novità normative v. G.L. Gatta, *Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà*, in www.penalecontemporaneo.it, 16.5.2016.

giuridica)²⁷ rischia di creare una spaccatura tra la concezione “europea” di offeso e la tradizione locale: in effetti, in Italia la persona offesa corrisponde al soggetto passivo del reato, ovvero al titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale sostanziale e lesa dall’azione criminosa. Nella struttura della direttiva, invece, almeno i familiari rappresentano a tutti gli effetti, in caso di morte conseguente a reato, essi stessi delle vittime.

Adeguarsi alla direttiva, allora, significa estendere quanto meno ai familiari tutte le garanzie pensate per l’offeso: del resto, stante la possibilità – che *ab imis* offre l’art. 90 co. 3 Cpp – di esercitare «le facoltà e i diritti» che sarebbero spettati all’offeso (deceduto in conseguenza del reato), non può escludersi che anche per costoro si configuri, prima di ogni altro, il diritto alla identificazione – se del caso – come soggetti particolarmente vulnerabili, ai sensi dell’art. 90-*quater* Cpp. Ne deriva che già oggi, pur in assenza di una specifica opera di aggiornamento del codice di rito, anche quando essi rivestano il mero ruolo di testimoni, dovrebbero poter fruire dell’*individual assessment* di nuovo conio, nonché di tutte le conseguenti forme di protezione dal processo e nel processo di cui beneficia la “super-vittima”²⁸.

Compiendo un ulteriore piccolo passo, occorre verificare se questa conclusione può valere con riguardo a tutte le vittime indirette: dal canto suo, l’art. 2 della direttiva 2012/29/UE adotta un’ottica oggettivista, legando la qualifica di vittima al concetto di danno causato direttamente dal reato, anziché un approccio soggettivista, ancorato all’aver subito fisicamente la condotta delittuosa. Non v’è dubbio che un reato possa causare direttamente un danno ad un soggetto che non lo subisce in prima persona: è quel che accade a certi testimoni che, pur non entrando nella dinamica materiale del delitto, vi assistono così da vicino e “dall’interno” da subire un danno diretto «anche fisico, mentale o emotivo». Un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, dunque, invita a leggere i richiami codicistici alla persona offesa, soprattutto se particolarmente vulnerabile, in senso estensivo, per individuarvi tutte le vittime alle quali si riferisce la direttiva 2012/29/UE. Naturalmente, con l’accortezza di eseguire l’*individual assessment* con estremo rigore, al fine di non confondere vittime indirette e meri testimoni, i quali si distinguono per essere, o no, titolari di un bene giuridico tutelato dall’ordinamento penale.

4. Prima ancora di offrire protezione, il processo penale può rivelarsi per le vittime una indubbia fonte di *stress*, rappresentando la sede del ricordo, della deposizione, del confronto con l’imputato²⁹: in tal senso, si profila il rischio concreto di una vittimizzazione secondaria di origine processuale. Forte di tale consapevolezza, un legislatore avveduto sa bene che il processo deve tutelare la vittima anzitutto da se stesso: in ordine logico, la prima misura utile è rappresentata proprio dall’identificazione del soggetto particolarmente vulnerabile, alla quale far poi seguire

²⁷ Esprime, invece, un giudizio positivo in merito F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, cit., 6.

²⁸ Espressione coniata da M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, cit., 59.

²⁹ Sul punto, v. ancora G. Illuminati, *La vittima come testimone*, cit., 68.

una trama di cautele protettive *ad hoc*. Tra queste, la tutela “dal processo”, che si realizza deprocessualizzando, cioè riducendo al minimo i contatti vittime-indagini, cristallizzando il loro contributo cognitivo, riducendo i casi di esami dibattimentali³⁰.

In questa luce vanno esaminate le modifiche che il d. lgs. 212/2015 ha apportato rispettivamente agli artt. 134, 392 e 190-*bis* Cpp.

Superando, per una volta, la soglia minima indicata dall'art. 24 della direttiva 2012/29/UE, che impone, per le vittime minorenni, di procedere a «registrazione audiovisiva» di tutte le audizioni, con conseguente possibilità di impiego come prova, il decreto attuativo inserisce un periodo finale all'art. 134 comma 4 Cpp, sganciando la «riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità» dalle «ipotesi di assoluta indispensabilità», per renderla «in ogni caso consentita»³¹.

La nuova previsione, ammantata della genericità che caratterizza l'intero comma 4, sembra rinviare implicitamente alle audizioni investigative: difatti, se per gli eventuali esami in dibattimento la presenza delle parti rende superflua tale forma di documentazione, in incidente probatorio la documentazione integrale «con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva» è garantita, per i minori e per i maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, rispettivamente dal comma 5-*bis* e dal comma 5-*ter* dell'art. 398 Cpp. Semmai, proprio con riguardo all'assunzione della testimonianza in sede incidentale, il nuovo periodo dell'art. 134 co. 4 Cpp potrebbe rappresentare un valore aggiunto ogni qual volta si proceda per reati diversi da quelli che ancora compongono il perimetro di operatività dell'art. 398 co. 5-*bis* Cpp; sempre che, tuttavia, si acceda alla proposta nozione ampia di vittima particolarmente vulnerabile, visto che, diversamente opinando, la documentazione audiovisiva sarebbe garantita ai minori e ai maggiorenni, fuori dalle ipotesi indicate, solo se persone offese “dirette”, e non nel caso di vittime indirette, figurando quali semplici testimoni.

La garanzia della riproduzione audiovisiva, in ogni caso, potrebbe sembrare funzionale a quell'opera di cristallizzazione dei contributi preliminari del soggetto vulnerabile che si annovera tra le misure di prevenzione della vittimizzazione secondaria “da processo”. In realtà, non è così.

Tale forma di documentazione, infatti, si orienta alla fissazione delle dinamiche di apprensione delle conoscenze, onde evitare il rischio di strumentalizzazione della fonte da parte degli operatori; non ha ricadute, invece, sulla spendibilità di tali contributi come prova in sede dibattimentale³². La stessa direttiva 2012/29/UE afferma, all'ultimo periodo dell'art. 24 § 1, che le «norme procedurali per le registrazioni audiovisive (...) e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale».

³⁰ In generale, sulle linee di tutela dal processo sia consentito un rinvio a H. Belluta, *Un personaggio in cerca d'autore*, cit., 103. Parla di una vittima che, dopo l'ingiustizia, subisce la giustizia, M. Simonato, *Deposizione della vittima e giustizia penale*, cit., 115 s.

³¹ In argomento, v. già le osservazioni di G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”*, in DPP 2010, 988.

³² Si veda, al proposito, L. Caraceni, *Le sommarie informazioni dalla fonte di prova minorenne: i modesti ritocchi della legge n. 172/2012 tradiscono le attese per un'audizione garantita*, in AA.VV., *Il minorenne fonte di prova*, cit., 29 s.; cfr. altresì B. Piattoli, *Audizione protetta del minore e tutela delle vittime del reato*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, cit., 168 s.

In altre parole, non è dalla modalità documentativa dell'atto preliminare che si può trarre la sua capacità di trasformarsi da attività d'indagine in prova, ma dalle garanzie giurisdizionali e partecipative che la sede processuale, in cui quel contributo viene reso, riesce a garantire. Altro è la genuinità delle sommarie informazioni rese dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità, altro il suo esame testimoniale. Pertanto, sarebbe un errore credere che la videoregistrazione delle audizioni preliminari in parola contribuisca a proteggere la vittima dal processo, non avendo alcuna capacità di ridurre il numero dei reciproci contatti. Al più, garantendo maggiore affidabilità ai contenuti dichiarativi, potrà avere positivi effetti in termini di valutazione di credibilità della fonte e, pensando ai riti deflativi del dibattimento, fungerà da barriera di contenimento di eventuali richieste istruttorie.

Un concreto impulso al binomio anticipazione-cristallizzazione del contributo della vittima può derivare dal nuovo periodo aggiunto al comma 1-bis dell'art. 392 Cpp, con il quale il legislatore ha inteso rendere sempre possibile l'incidente probatorio "incondizionato" qualora si intenda ottenere la testimonianza della persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità.

Gli interventi novellistici in materia di incidente probatorio, come noto, si sono susseguiti negli ultimi anni con cadenze ravvicinate, sebbene non sempre con il dovuto respiro sistematico³³: anche la nuova previsione, pur presentandosi in veste assai ampia, non dissolve taluni dubbi che permangono in ordine all'accesso all'incidente probatorio per l'assunzione di contributi di soggetti deboli. Infatti, il legislatore non ha messo mano all'intero comma 1-bis dell'art. 392, limitandosi ad un'aggiunta che – si deve ritenere – va coordinata con la disposizione nella quale è confluita. Così, la testimonianza del minore e del maggiorenne persona offesa sarà oggetto di assunzione incondizionata solo qualora si proceda per i reati indicati in esordio dello stesso comma 1-bis. Quando, invece, si tratti di assumere la persona offesa vulnerabile, non rileva il reato per il quale si procede, richiedendosi solo che la fonte si trovi davvero in quella condizione, risultante dal preventivo *individual assessment*. Ne deriva, a ben guardare, una distinzione assai sfuggente tra maggiorenne vittima e maggiorenne vittima particolarmente vulnerabile; inoltre, se il minore risulta vittima con specifiche esigenze di protezione, si potrà applicare il nuovo periodo, altrimenti – quando sia solo testimone – sarà sentito in incidente probatorio ex art. 392 co. 1-bis Cpp solo in presenza delle fattispecie indicate. Ancora una volta, si deve concludere che le richieste residualmente tese a sentire quelle vittime che non dovessero rientrare nelle categorie così tracciate confluiranno nell'ipotesi *sub* art. 392 comma 1 lett. b Cpp, identificandosi la possibile esposizione a violenza o minaccia del testimone nel rischio di vittimizzazione secondaria³⁴.

Da ultimo, sul punto, va detto che forse il momento era propizio per superare il meccanismo di richiesta indiretta di incidente probatorio da parte della persona offesa:

³³ Per un quadro riassuntivo, v. H. Belluta, *Eppur si muove*, cit., 263 s. Più ampiamente, sebbene con riguardo ad un quadro normativo poi mutato, v. L. Parlato, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo 2012, *passim*.

³⁴ Tesi già sostenuta in H. Belluta - L. Luparia, *El testimonio de la víctima vulnerable en el proceso penal italiano*, in AA.VV., *La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa/America*, a cura di T. Armenta Deu-S. Oromí i Vall-Llovera, Madrid 2010, 367 s.

invece, anche nella nuova previsione si ribadisce che la richiesta di incidente probatorio è potere che spetta alla persona sottoposta a indagini o al pubblico ministero; solo rivolgendosi a quest'ultimo, la vittima potrà chiedere di essere assunta a testimonianza in via incidentale.

Guardando al rapporto tra fasi che si susseguono, il complesso *puzzle* di norme a protezione delle vittime dal processo ha da sempre identificato la propria tessera mancante nell'inesistenza di un filtro apposto alla riedizione degli esami testimoniali di tali fonti di prova in dibattimento.

Ponendo mano all'art. 190-bis comma 1-bis Cpp, il d. lgs. 212/2015 vi ha aggiunto un ulteriore caso di limitazione del diritto alla prova delle parti³⁵, prevedendo che «quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità» debba trovare applicazione quanto stabilito al precedente comma 1. Anche in questo caso, l'innesto si offre alla critica non tanto per quel che dispone, ma per quanto non ha fatto.

In primo luogo, la limitazione della clausola derogatoria del diritto alla prova ai soli testimoni infrasedicenni rimane un *unicum* nel panorama codicistico³⁶. Ancor più che ragioni di coerenza sistematica interna, la doverosa lettura del codice di rito alla luce delle previsioni della direttiva 2012/29/UE indicano la via di una molto probabile supplenza pretoria nella equiparazione tra infrasedicenne e minorenne *tout court*, sia a fronte della presunta vulnerabilità del minore, sia per i margini sfumati che distinguono, per i reati connotati da forte rischio di vittimizzazione secondaria, il testimone dalla vittima.

Non si comprende, neppure facendo leva sull'eccezionalità di una norma che limita il diritto alla prova dei contraddittori, perché un testimone di diciassette anni dovrebbe essere sottoposto senza riserve a esame e controesame, pur in presenza dei reati indicati in esordio del comma 1-bis. D'altro canto, pare difficile giustificare una disposizione che, di fronte ad un testimone infrasedicenne che non sia anche vittima del reato, escluda la possibilità di applicare i limiti alla prova in esame qualora si proceda per fattispecie notoriamente foriere di vittimizzazione secondaria – e capaci di generare anche vittime “indirette” – come i maltrattamenti in famiglia o gli atti persecutori, che, però, non figurano nel catalogo.

5. Quando si volga lo sguardo alla protezione delle vittime nel corso delle indagini preliminari, ci si avvede che tale preoccupazione è stata l'ultima, in ordine cronologico, ad impegnare il legislatore nazionale. Difatti, solo con la legge 1.10.2012 n. 172, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori

³⁵ Per una generale critica della previsione richiamata v., da ultimo, F. Dinacci, *L'art. 190-bis c.p.p.: controriforma del diritto probatorio*, in *AP* 2014, 3.

³⁶ Infatti, sebbene in origine anche l'incidente probatorio “speciale” fosse riservato alle sole fonti di prova infrasedicenni, la normativa è stata poi modificata (ad opera del d.l. 23.2.2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23.4.2009 n. 38), con estensione a tutti i minori. In tema, v. M. Bargis, *Note in tema di esame testimoniale*, in Ead., *Studi di diritto processuale penale*, II, *Questioni europee e “ricadute” italiane*, Torino 2007, 271; cfr. anche F. Cassibba, *La tutela dei testimoni “vulnerabili”*, in *Il “pacchetto sicurezza” 2009*, cit., 315.

dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25.10.2007, si è deciso di affiancare un esperto in psicologia o psichiatria infantile tanto in occasione delle sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria (art. 351 co. 1-ter Cpp), quanto dell'assunzione di informazioni da parte dell'organo d'accusa (art. 362 co. 1-bis Cpp), nonché nel caso di assunzione di informazioni da persone minori da parte del difensore (art. 391-bis co. 5-bis Cpp)³⁷. Sempre, beninteso, che si proceda per i reati richiamati dal medesimo art. 351 co. 1-ter Cpp, prontamente modificato ad opera della novella legislativa in materia di violenza di genere entrata in vigore l'anno successivo, che vi ha aggiunto i reati previsti agli artt. 572 e 612-bis Cp.

Il vuoto di tutela, da più parti denunciato, lasciava proprio i minori – soggetti vulnerabili per antonomasia – sprovvisti di protezione individuale in momenti del procedimento in cui più pressante è l'esigenza di ricevere delucidazioni sul reato e sul possibile autore, esponendoli ad un forte rischio di vittimizzazione secondaria in ragione della probabile reiterazione della raccolta di sommarie informazioni e dell'imperizia delle forze di polizia e dei pubblici ministeri a trattare con fonti testimoniali bisognose di particolare supporto³⁸.

Dal canto suo, la direttiva 2012/29/UE si preoccupa di predisporre un duplice piano di protezione per le vittime nel corso delle indagini penali: l'art. 20 impone, in particolare, che le audizioni delle vittime avvengano senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia di un reato e siano in numero limitato al minimo, avendo luogo solo se «strettamente necessarie ai fini dell'indagine». Quando, poi, la vittima sia stata identificata come particolarmente vulnerabile, l'art. 23 § 2 indica misure speciali aggiuntive, come la predisposizione di locali appositi dove condurre le audizioni, la formazione specifica degli operatori e l'impiego delle stesse persone durante tutte le audizioni.

Il d. lgs. 212/2015 interviene a modificare l'art. 351 co. 1-ter Cpp e l'art. 362 co. 1-bis Cpp, inserendovi un duplice ordine di garanzie. Da un lato, estende la presenza dell'esperto in psicologia (infantile o meno, a seconda dell'età della fonte testimoniale) qualora si raccolgano informazioni da una persona offesa, «anche maggiorenne», che versi in condizioni di particolare vulnerabilità. Dall'altro, invita (perché solo di un invito si tratta) le forze di polizia e il pubblico ministero a fare in modo che la vittima, «in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini» e che «non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».

Quanto al supporto dell'esperto, la soluzione adottata parrebbe persino più garantista di quanto indicato dalla direttiva; tuttavia, non dovrebbe oscurare la richiesta di una formazione specifica per gli operatori di polizia, in primo luogo, e per il magistrato del pubblico ministero, poi³⁹. Ancor prima di assumere informazioni

³⁷ Su quest'ultimo istituto cfr. E. Lorenzetto, *Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale*, Napoli 2013, 426 s.; F. Siracusano, *Indagini difensive e "persona informata" di minore età: ancora poche luci e molte ombre*, in AA.VV., *Il minorente fonte di prova*, cit., 91 s.

³⁸ Sul punto, v., ancora, L. Caraceni, *Le sommarie informazioni dalla fonte di prova minorente*, cit., 35.

³⁹ Molto utili paiono, in questa direzione, le indicazioni operative per la Procura della Repubblica e per la Polizia giudiziaria predisposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dott. G. Amato, in www.penalecontemporaneo.it, 19.1.2016.

assistite dalla vittima, occorre riconoscerne la particolare vulnerabilità: dal momento che l'intero sistema si sta muovendo nel senso di un *individual assessment*, nonostante – come nei casi in esame – residuino norme ancorate a presunzioni *ex lege*, la formazione specifica serve proprio a tal fine e si rivela prodromica alla nomina, sempre da parte del pubblico ministero, di un esperto per assistere la vittima durante le deposizioni.

Guardando alla tecnica normativa di interpolazione, serve un piccolo sforzo esegetico per evitare di incorrere nell'errore di ritenere operante il supporto specialistico di nuova introduzione solo qualora si proceda per i delitti indicati nel primo periodo dell'art. 351 co. 1-ter Cpp. L'aver inserito la nuova previsione come secondo periodo del comma indicato, e aver legato le due proposizioni normative con le parole «(a)llo stesso modo procede», non devono essere intesi come indici di dipendenza delle modalità protette per le vittime vulnerabili dal novero dei reati richiamati, ma solo del richiamo all'intervento di persona esperta in psicologia o psichiatria.

In ultimo, resta la sensazione che le precauzioni relative all'assenza di contatti tra vittima e persona soggetta a indagini, nonché alla riduzione delle audizioni al minimo indispensabile si rivelino previsioni di *moral suasion* e nulla più, sia perché non sono disponibili ovunque sale di attesa separate per le vittime e le persone sottoposte a indagini, sia perché non sono stabilite sanzioni (difficili, peraltro, da calibrare su norme così elastiche) in caso di violazione, sia perché la giustificazione di un'assoluta necessità per le indagini appare una via d'uscita sin troppo comoda.

Sullo sfondo, permangono i dubbi sull'opportunità di circondare di crescenti garanzie – dall'esperto alla riproduzione audiovisiva – attività investigative che potrebbero finire con il sostituire la più strutturata cadenza dell'incidente probatorio, al quale va riconosciuto il merito di rappresentare una parentesi di giurisdizione in indagini, di assicurare una forma di confronto tra le parti e tra l'accusato e l'accusatore e, infine, di preconstituire la prova in vista del dibattimento. Un probabile sbilanciamento che potrebbe essere compensato, ad esempio, se alla vittima particolarmente vulnerabile fosse riconosciuto il diritto di chiedere direttamente al giudice per le indagini preliminari di essere sentita in sede incidentale, offrendo (magari una sola volta) il proprio contributo in una sede più garantita di quanto non sia la semplice raccolta di informazioni.

6. Quando si guardi alle forme di protezione della vittima “nel processo”, ci si avvede di quanto la particolare vulnerabilità possa beneficiare di una contrazione della forza dei metodi di accertamento. In questo senso, la vittima richiede protezione nel momento in cui si trovi in udienza, sottoposta ad esame, o, ancor prima, come detto, sia assunta a sommarie informazioni durante le indagini preliminari.

Anche in questa direzione, il d. lgs. 212/2015 ha posto mano all'istituto dell'incidente probatorio e, parallelamente, alle forme dell'esame e controesame nel dibattimento. Cercando di creare un perfetto parallelismo tra le modalità protette di assunzione della testimonianza in giudizio e in sede incidentale, il nuovo comma 5-*quater* dell'art. 398 Cpp stabilisce che qualora debba essere assunto l'esame «di una

persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater» Cpp. Quest'ultima previsione, interamente sostituita dal decreto in commento, dopo aver fatto salvo «quanto previsto dai precedenti commi», statuisce che all'esame della persona offesa particolarmente vulnerabile si applicano, dietro richiesta della medesima o del suo difensore, «modalità protette».

Quali siano le modalità protette è dato desumere proprio dall'interazione degli articoli appena richiamati. La prima è rappresentata dall'esame «condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti», previsto all'art. 498 comma 4 Cpp per l'esame testimoniale del minorenni. In seconda battuta, l'art. 498 comma 4-bis Cpp fa rinvio alle «modalità di cui all'art. 398, comma 5 bis» Cpp, che consistono nel potere del giudice di determinare «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio», potendosi l'udienza svolgere «in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova». Infine, a norma dell'art. 498 co. 4-ter Cpp, è possibile l'uso di un «vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico», normalmente definito esame schermato⁴⁰.

Sul punto, anche la direttiva 2012/29/UE appare alquanto dettagliata, affermandosi all'art. 23 § 3 che la protezione «durante il procedimento giudiziario» debba avvalersi di «misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati» e di «misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente», favorendo l'impiego di appropriate tecnologie di comunicazione, nonché di «misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato» e di «misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse».

A ben guardare, il codice di procedura penale appare ampiamente deficitario su quasi tutti i piani di intervento segnalati dalla direttiva, eccezion fatta per le misure atte ad evitare domande improprie, stanti i limiti alla testimonianza, ex art. 194 comma 2, secondo periodo, Cpp, e i correlati poteri del presidente nella gestione dell'esame testimoniale, ai sensi dell'art. 499 Cpp.

Basta una lettura dell'art. 472 Cpp, invece, per verificare che non è in grado, allo stato, di garantire quella serenità che il legislatore europeo interpreta come priorità per la salvaguardia delle vittime particolarmente vulnerabili che debbano partecipare all'udienza; lo stesso comma 3-bis opera con le consuete presunzioni, imponendo che si debba sempre procedere a porte chiuse «quando la parte offesa è minorenni», che si possa procedere in tal modo quando sia l'offeso a richiederlo (allorché si proceda per i reati indicati) o quando occorra procedere all'esame dei minorenni. Stupisce, pertanto, che il legislatore non abbia messo mano ad una disposizione che può rivelarsi utile, nell'ottica che ci occupa, solo attingendo al vago concetto di «pregiudizio alla

⁴⁰ Sul tema, ampiamente, C. Cesari, *La "campana di vetro": protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenni*, in AA.VV., *Il minorenni fonte di prova*, cit., 263 s.

riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private» che può derivare dall'assunzione di prove, benché limitato «a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione».

Simile lo stato dell'arte con riguardo alle misure che fungono da diaframma tra vittima e imputato: qualora venga ammesso in dibattimento l'esame della vittima particolarmente vulnerabile, l'unico modo per impedire il contatto visivo con la persona imputata è offerto dal ricorso all'esame schermato. Più infausta, invece, è la diagnosi in ordine alla possibilità, per la vittima particolarmente vulnerabile, di deporre senza essere fisicamente presente; difatti, il c.d. tele esame (art. 147-bis NAttCp) non contempla le vittime come possibili fruitori della speciale cautela tecnologica⁴¹.

In ordine a quanto discende dalle modifiche operate con il d. lgs. 212/2015, invece, occorre segnalare alcune aporie derivanti da mancati coordinamenti sistematici e dall'adozione della discutibile tecnica normativa della progressiva stratificazione.

Nell'ambito delle speciali modalità di assunzione della prova in incidente probatorio, non difettano frizioni tra il comma 5-bis, il comma 5-ter e il comma 5-quater, appena introdotto, dell'art. 398 Cpp. Infatti, pare difficile ritrovare una logica quando peculiari cautele di tempo e luogo possono riguardare i minori solo se si procede per i reati elencati nel comma 5-bis, mentre sono applicabili ogni qual volta vi siano «maggioresni in condizione di particolare vulnerabilità» dietro richiesta di parte (comma 5-ter), siano essi – vien da dire – vittime o solo testimoni, e, infine, ogni modalità protetta può essere impiegata per procedere all'esame dell'offeso particolarmente vulnerabile. L'immagine geometrica è quella dei cerchi concentrici: nella misura in cui la disposizione più ampia racchiude in sé quella più circoscritta, la rende superflua. Tanto accade, per esempio, quando il minore sia anche vittima vulnerabile: ipotesi nella quale i limiti (per fattispecie criminosa) di cui al comma 5-bis vengono superati dal comma 5-quater. Oppure quando il comma 5-ter non distingue tra testimone e vittima maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità, estendendo le garanzie speciali di incidente probatorio anche ai testimoni con più di diciotto anni che non siano vittime, ma manifestino specifiche esigenze di protezione. Senza contare che le modalità speciali ex comma 5-bis possono essere stabilite d'ufficio dal giudice, mentre la loro estensione ai maggiorenni non può che avvenire a richiesta di parte e, infine, l'adozione di modalità protette per le vittime con esigenze specifiche di protezione necessita (così in dibattimento, come in incidente probatorio) di una richiesta proveniente dalla stessa persona offesa o dal suo difensore.

Guardando, da ultimo, al dibattimento, analoga sorte tocca al rapporto tra il nuovo comma 4-quater e il comma 4-ter dell'art. 498 Cpp, dal primo fatto salvo al pari degli altri commi che compongono l'articolo stesso. Sembra chiaro che se per l'esame della vittima particolarmente vulnerabile si possono adottare tutte le modalità protette, quando si debbano sentire la vittima minore d'età o maggiorenne inferma di mente, l'uso del vetro specchio unitamente ad impianto citofonico è sempre possibile,

⁴¹ Ampiamente, sul tema, M. Daniele, *La formazione digitale delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Torino 2012, *passim*.

anche al di fuori delle ipotesi elencate al comma 4-ter. Nella misura in cui le due disposizioni si sovrappongono, il comma 4-ter diviene superfluo.

7. In conclusione, l'invito ad una matura e pacata riflessione sulla vittima nel processo penale italiano, offerto dall'attuazione della direttiva 2012/29/UE, non sembra sia stato sfruttato a dovere, almeno sul piano delle garanzie a protezione delle persone particolarmente vulnerabili.

La presunzione di un sostanziale allineamento del codice di procedura penale rispetto alle richieste provenienti dall'Europa ha convinto il legislatore ad intervenire sul tessuto esistente senza sostanzialmente modificarlo, ma aggiungendovi, qua e là, nuove disposizioni che si vanno a sommare alle precedenti. Come anticipato, il peggior difetto della manovra in commento – almeno in tema di protezione delle vittime – è aver adottato la tecnica della stratificazione normativa, più che quello della razionalizzazione. Difatti, non v'è dubbio che il codice di rito sia ricco di previsioni che riguardano la vittima di reato, soprattutto in chiave di protezione dal processo, nel processo e, non ultimo, dall'imputato. Però, non sono stati ascoltati i moniti di quanti, in questi ultimi anni, si sono occupati di vittima, denunciando un'eccessiva dose di emozionalità nell'approccio al tema, foriera di asimmetrie e vuoti normativi colmabili soltanto attraverso un ripensamento sistematico.

Vien da dire, insomma, che forse è proprio questo ripensamento che non si vuol attuare, nella sotterranea convinzione che la vittima debba rimanere una comparsa sulla scena processuale, più che un vero attore, sebbene non protagonista.

A conferma, basta osservare quanta attenzione sia stata riservata – negli anni della c.d. "riscoperta" – al ruolo della vittima nella dinamica rituale. Già la decisione quadro 2001/220/GAI (relativa, non a caso, «alla posizione della vittima nel procedimento penale») aveva puntato il dito proprio sulla necessità di assegnare un ruolo «effettivo e appropriato» alle vittime in ciascun sistema giudiziario penale degli Stati membri (art. 2 § 1). Meno esigente, la direttiva 2012/29/UE rimette interamente la questione del ruolo delle vittime alle determinazioni del diritto nazionale (Cons. n. 20), sapendo che ad esse può essere assegnato il ruolo di parte, di soggetto o di testimone, con ricadute determinanti sull'effettività dei diritti e, soprattutto, dei poteri esercitabili nel procedimento penale.

Il nostro sistema locale si è dedicato, almeno negli ultimi quindici anni, a costruire crescenti barriere protettive per i minori, poi per altri soggetti deboli, come i maggiorenni infermi di mente e, infine, per tutte le vittime particolarmente vulnerabili. Solo con il decreto che si commenta ci si è resi conto che prima della protezione rileva l'identificazione dei tratti della vulnerabilità e la calibratura di apposite garanzie individuali. Così come solo nel 2015 si è inteso offrire alla vittima un ampio corredo informativo sui propri diritti e su certe cadenze processuali, riguardanti la dinamica in sé o le vicende relative alla libertà dell'imputato⁴².

⁴² Sul punto v., *supra*, P. Spagnolo, *Nuovi diritti informativi*.

Dal punto di vista operativo, però, la vittima resta, nel processo penale italiano, un soggetto certo non più “dimenticato”⁴³, ma emarginato; non si è realizzato davvero quell’asse di diritti che la direttiva del 2012 identifica nella sequenza informazione-assistenza-partecipazione. Ultimo, nel quadro europeo, in materia di servizi di assistenza alle vittime, il nostro sistema stenta a comprendere quanto invece sia importante l’interazione tra supporto esterno al processo e ruolo interno al processo penale. E dire che anche le esigenze di protezione potrebbero beneficiare di un maggiore dinamismo nei poteri processuali delle vittime, rendendole non solo destinatarie passive di informazioni e garanzie, ma attrici nei delicati ingranaggi dell’accertamento⁴⁴.

⁴³ Come ai tempi del convegno, tenutosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei, i cui atti sono confluiti in AA.VV., *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma 2001, *passim*.

⁴⁴ In questa direzione, cfr. H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale*, cit., 156 s.; P.P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, cit., 597; G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, cit., 4052.

L'ASSISTENZA LINGUISTICA DELLA VITTIMA
di Valentina Bonini

(ricercatore confermato di diritto processuale penale - Università di Pisa)

SOMMARIO: 1. Profili generali dell'intervento in materia di interpretariato e traduzione. - 2. La garanzia linguistica per la persona offesa tra esigenze conoscitive del processo e tutela soggettiva: l'intervento dell'interprete. - 3. Il diritto alla traduzione degli atti ed il diritto di difesa dell'offeso.

1. Nell'economia complessiva della riforma operata con il d. lgs. 212/2015, l'attenzione che il legislatore delegato ha riservato alla materia dell'interpretazione e della traduzione degli atti risulta decisamente ampia rispetto a quanto ci si poteva aspettare dal confronto con la dir. 2012/29/UE; è pur vero che anche nella fonte sovranazionale il profilo di assistenza della vittima alloglotta risulta oggetto di più previsioni, le quali, però, compendiano solo uno dei numerosi e per più versi assai sostanziosi momenti di attenzione riservati al rapporto tra vittima e vicende penali. Invero, la dir. 2012/29/UE si connota per la sua sistematicità ed è assai ricca di *input* e di riferimenti normativi che vanno a toccare settori giuridici e profili di tutela molto differenziati: di tutti questi può dirsi che l'unico che ha goduto di pari attenzione da parte del legislatore delegato sia rappresentato proprio dalla tutela della vittima alloglotta.

Invece, il recepimento operato dal legislatore italiano presenta un profilo minimalista, che lascia intatte intere aree oggetto della direttiva (l'assistenza e la tutela stragiudiziale della vittima; la giustizia riparativa)¹ e si risolve talora in ritocchi a disposizioni già da tempo operanti nel nostro ordinamento (così è per il delicato tema dell'assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile)², concentrandosi l'area della tutela perseguita in sede di implementazione per lo più nei diritti informativi e nella assunzione della qualità di vittima vulnerabile (artt. 90-*bis* ss. Cpp).

In un panorama che pare, quindi, caratterizzarsi per una certa stringatezza dell'intervento legislativo *de quo*³, non può non essere oggetto di particolare notazione

1 Cfr. quanto osservato da D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d. lgs. 212/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu 25.2.2016, 9 s. Ricorda D. Ferranti, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it 29.1.2016, 10, come «il Governo non ha ritenuto di prevedere il c.d. "sportello delle vittime" presso i tribunali "non essendo puntualmente imposto dalla direttiva e richiedendo, peraltro, detto adempimento una sinergia fra diverse amministrazioni, con conseguenti valutazioni di impegno economico, non componibile in sede di adozione del presente decreto».

2 Per una ricostruzione del percorso normativo e giurisprudenziale che ha interessato gli artt. 398 e 498 Cpp v. S. Recchione, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5-ter dell'art. 398 c.p.p.*, in www.penalecontemporaneo.it 14.4.2014; nonché supra, H. Belluta, *Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali*, §§ 4 ss.

3 Osserva F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it 11.4.2016, 4, come «a chi invocava la ristrutturazione dell'architettura nazionale, il legislatore ha risposto con un intervento assai snello»;

il fatto che al tema della tutela della vittima alloglotta siano state dedicate ben tre disposizioni all'interno dello scarno articolato del d. lgs. 212/2015, ossia tante quante alla materia aveva riservato il più prodigo legislatore sovranazionale⁴; insomma, se l'operazione normativa rivela una certa pigrizia sistematica nel ricalibrare il ruolo dell'offeso nel processo penale, allorché si è messo mano all'aspetto dell'assistenza linguistica è stata recuperata una significativa solerzia attuativa⁵. Certo, la materia risultava allo stato dell'arte priva di regolamentazione, sia sotto il profilo originariamente disciplinato dalla primigenia versione dell'art. 143 Cpp, sia con specifico riferimento alle tutele linguistiche della persona offesa dal reato; in secondo luogo, lo spessore dell'intervento oggi operato dal legislatore è forse in parte debitore anche della recente esperienza normativa maturata nel recepire la dir. 2010/64/UE che, come prima tappa della *Roadmap* volta al rafforzamento dei diritti minimi dell'accusato, ha disciplinato i diritti di interpretazione e traduzione in capo all'indagato/imputato⁶, fornendo un utile *know how* giuridico all'odierno legislatore delegato.

In effetti, si scorgono indubbi momenti di collegamento tra l'intervento operato con il d. lgs. 4.3.2014 n. 32 in tema di diritti dell'imputato e quello qui in commento, il quale, oltre a ribadire un duplice profilo di tutela per l'alloglotta, articolato nelle due forme dell'interpretazione orale e della traduzione scritta, giunge ad interpolare disposizioni che, per collocazione codicistica e contenuti prescrittivi, presentano punti di contatto con quelle oggetto del *restyling* realizzato nel 2014⁷.

negli stessi termini, peraltro rievocando la posizione espressa dal Governo in sede di Relazione illustrativa del testo della legge (consultabile in www.governo.it/sites/governo.it/files/REL_ILL.pdf), M. Cagossi, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in www.penalecontemporaneo.it 19.1.2016, 2.

4 Nella dir. 2012/29/UE la tutela della persona offesa straniera riceve attenzione negli artt. 3 §2, 7, 17 §§ 2 e 3. Il profilo dell'assistenza linguistica, peraltro, ha una diretta ascendenza in quel "diritto di comprendere e di essere compresi" che è enunciato nella rubrica dell'art. 3, ivi trovando declinazioni più ampie e variegiate rispetto alla mera scelta dell'idioma.

5 Peraltro, la preoccupazione per le possibilità di comprensione della vittima alloglotta sono manifestate già all'interno dell'art. 90-bis Cpp, ove si precisa che le informazioni debbono essere impartite «in una lingua a lei comprensibile» e debbono fin dall'inizio riguardare anche «le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento» (lett e), cosicché la vittima sia «messa in condizione di capire le vie di tutela che l'ordinamento le riserva [...] fin dal primo contatto» (così F. Delvecchio, *La nuova fisionomia*, cit., 10). A ciò si aggiunga la peculiare tutela della vittima straniera prevista dagli artt. 107-ter e 108-bis NAttCp, nonché il compendio informativo *ad hoc* che deve essere impartito alla vittima straniera ex art. 90-bis lett g.

6 Il riferimento è, ovviamente, alla dir. 2010/64/UE recepita con il d. lgs. 4.3.2014 n. 32. In materia, tra i numerosi contributi, v. A. Antinucci, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *AP* 2014, 1; M. Gialuz, *La riforma dell'assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico*, in *LP* 2014, 185 ss.; Id., *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata per modernizzare l'ordinamento italiano*, in www.penalecontemporaneo.it 10.4.2014; S. Recchione, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it 15.7.2014; S. Sau, *Lingua, traduzione e interprete*, in *Procedura penale, teoria e pratica del processo*, a cura di G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti e L. Kalb, I, Torino 2015, 461 ss.

7 Anche il Governo, nella *Relazione illustrativa* del provvedimento in esame, osserva come questo

Così, prima ancora di prendere in considerazione gli specifici profili di tutela della vittima, l'art. 1 lett. d d. lgs. 212/2015, inserisce nel codice di rito l'art. 143-bis, il quale esordisce con un primo comma che non trova alcun ascendente normativo nella direttiva del 2012 e che si giustifica, invece, sulla scorta dell'esigenza di colmare una lacuna creata proprio con il d. lgs. 32/2014. Invero, il legislatore del 2014, proiettato verso la tutela dell'imputato alloglotta, è intervenuto riscrivendo *ab ovo* l'art. 143 Cpp e concentrando la disciplina sul diritto all'interprete e alla traduzione in capo a tale soggetto. Nell'effettuare tale operazione, si è abrogata la parte della previsione originaria che sanciva il ruolo dell'interprete in veste di "ausiliario"⁸ o collaboratore del giudice, per l'ipotesi in cui occorresse «tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana»; resa incoerente con la rubrica del novellato art. 143 Cpp, la previsione di sapore generale è stata espunta, lasciandosi però un preoccupante vuoto normativo per tutte quelle ipotesi in cui il ricorso all'interprete (per una traduzione orale o scritta) non fosse direttamente riconducibile ai diritti difensivi dell'indagato/imputato⁹.

La lacuna è stata ora colmata con l'inserimento dell'art. 143-bis Cpp, il quale esordisce con un primo comma che altro non è che la trasposizione dell'originario art. 143 co. 2 Cpp, destinato, dunque, ad operare in tutti i casi in cui il giudice ritenga di dover ricorrere all'ufficio di un interprete, sia per la traduzione di uno scritto, sia per la interpretazione di una dichiarazione orale resa da una «persona» che «non conosce la lingua italiana». Si recupera, così, la più tradizionale veste dell'interprete come assistente del giudice¹⁰, che negli approdi più recenti ha ceduto il passo alla figura

«inter[venga] sulla materia dell'interpretariato e della traduzione, dettando specifiche disposizioni che integrano quelle recentemente modificate in sede di decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali». I commentatori più attenti non avevano mancato di evidenziare come sarebbe stata scelta sistematicamente più felice quella di dare attuazione alle diverse direttive che evocavano la tutela linguistica con un unico provvedimento normativo; in questo senso v. M. Gialuz, *La riforma dell'assistenza linguistica*, cit., 189

⁸ Allorché si impiega il termine di "ausiliario" dell'autorità giudiziaria con riferimento all'interprete non si intende rievocare in senso tecnico la figura dell'ausiliario, in chiave di soggetto istituzionalmente, oltre che funzionalmente, deputato a svolgere attività in ambito giudiziario sulla base delle direttive ed indicazioni fornite dall'autorità che procede, ma si intende piuttosto evidenziare il nesso funzionale tra l'attività svolta dall'interprete ed il sapere processuale. Del resto, la qualifica formale di ausiliario va esclusa in capo all'interprete in ragione della giurisprudenza di legittimità che non riconosce il maturare di alcuna causa di incompatibilità a testimoniare per tale soggetto (v., *infra*). D'ora innanzi, pertanto, si impiegherà tale dizione in alternativa sinonimica a quella più generica di "collaboratore" dell'autorità giudiziaria.

⁹ Cfr. G. P. Voena, *Atti, in Compendio di procedura penale*⁷, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova 2014, 247, osservava, in relazione al novellato art. 143 Cpp, come «dalla costruzione della disposizione balza vistosamente agli occhi che non si è contemplata una serie di ipotesi in cui l'apporto dell'interprete, pur indispensabile, non risulta disciplinato perché non ricollegabile direttamente al sapere dell'imputato».

¹⁰ In materia v. L. Castellucci, *L'atto processuale penale: profili strutturali e modalità realizzative*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, I, 2, Torino 2008, 12 s.; E. Lupo, *sub art. 143 Cpp*, in *Commento Chiavario*, II, Torino 1990, 185 s.; S. Sau, *sub art. 143 Cpp*, in *Commentario breve al Cpp*²,

dell'interprete come soggetto funzionale ad assicurare la garanzia difensiva della parte alloglotta, ma di cui il processo non può fare a meno per elementari esigenze di carattere cognitivo. Risulta così oggi recuperata la copertura normativa, ad esempio, per l'ipotesi in cui si debba procedere all'audizione di un testimone che non parla la lingua italiana, senza che la nomina dell'interprete per siffatti casi debba essere effettuata alla luce di un'operazione analogica o debba essere collegata a logiche difensive direttamente riconducibili all'imputato.

2. Anche quando il legislatore del 2015 ha messo mano alla materia dell'interpretazione riferita alla persona offesa, sembra aver recuperato la prospettiva bifronte del ruolo dell'interprete, ora come collaboratore del giudice ora come presidio di garanzia partecipativa posto nell'interesse del soggetto privato che interviene al procedimento.

Invero, l'art. 143-*bis* co. 2 Cpp risulta scandito in due diverse parti, che paiono assegnare significato diverso all'intervento dell'interprete, pur essendo comune il generico dato del coinvolgimento, a vario titolo, della persona offesa: la previsione è volta a fornire assistenza linguistica all'offeso alloglotta che «non comprende o non parla la lingua del procedimento penale»¹¹. La disposizione esordisce *in parte qua*, prevedendo che l'autorità procedente (dunque, p.g., p.m. o giudice) «nomin[i], anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana»; la norma prosegue poi, prevedendo che l'autorità disponga un'identica nomina «nei casi in cui [la persona offesa] intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete».

Il comma 2 dell'art. 143-*bis* Cpp delinea, dunque, le fondamenta del rapporto tra persona offesa e interpretariato e su quelle erge un edificio a due piani: l'alloglotta offeso dal reato sarà affiancato dall'interprete allorquando sia chiamato a rendere dichiarazioni in qualsiasi momento della vicenda procedimentale; inoltre, analoga garanzia gli sarà accordata, allorché intenda partecipare ad una udienza e faccia richiesta di accedere all'assistenza linguistica. Si tratta, evidentemente, di due piani di tutela diversa: il primo vale a rendere disponibili ed intellegibili all'autorità procedente le dichiarazioni che l'offeso renda nelle indagini preliminari, in udienza preliminare o

a cura di G. Conso e G. Illuminati, Padova 2015, 476; Id., *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova 2010, 158 ss., ove si ricorda, tra l'altro, come, in relazione al mutamento di prospettiva coltivato con il passaggio alla codificazione del 1988, già M. Chiavario, *La riforma del processo penale. Appunti sulla legge delega e sul progetto del nuovo codice*, Torino 1988, 143, ebbe a parlare di "mutazione genetica".

¹¹ La mancata conoscenza della lingua italiana, da intendersi come deficit di conoscenza sul versante passivo (non comprende) e sul versante attivo (non parla), è così messa a fuoco dal legislatore sovranazionale all'art. 7 § 1 della dir. 2012/29/UE, il quale precisa altresì che essa deve essere oggetto di verifica da parte dell'autorità procedente (cfr. art. 7 § 7 dir. 2012/29/UE). Pare, pertanto, potersi ipotizzare sul punto un'applicazione, in forza di un'interpretazione estensiva, del disposto dell'art. 143 co. 4 Cpp, che assegna all'autorità giudiziaria il compito di procedere all'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana (in questo senso v. anche A. Di Tullio d'Elisiis, *Assistenza e protezione delle vittime di reato*, Milano 2016, 989). In ordine alle caratteristiche dell'accertamento *de quo* v. S. Sau, *Lingua, traduzione e interprete*, in AA.VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di G. Spangher, I, Torino 2015, 476 ss.

in giudizio, così assolvendo ad un'esigenza cognitiva che è prima e soprattutto un'esigenza del procedimento e solo di riflesso e secondariamente è idonea a soddisfare un interesse dell'offeso alla comprensione di quanto egli riferisce¹². In modo coerente con la *ratio* della previsione, dunque, la nomina dell'interprete è affidata qui all'iniziativa dell'autorità procedente, senza che questa debba essere in alcun modo sollecitata dal dichiarante, ma di fronte alla mera presa d'atto del ricorrere della condizione integrata dalla mancata conoscenza della lingua italiana. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione di tenore generalissimo sia per la sua collocazione topografica che per i suoi contenuti prescrittivi; essa è destinata ad operare trasversalmente lungo tutto l'arco procedimentale, di fronte a qualsivoglia autorità proceda ad ascoltare l'offeso (giudice, p.m., p.g.)¹³ ed in qualsiasi contesto dichiarativo¹⁴.

Resta, invece, priva di un'adeguata previsione l'ipotesi in cui sia il difensore, nell'ambito delle facoltà investigative previste dagli artt. 391-*bis* ss. Cpp, a sentire la persona offesa che non conosce la lingua italiana. Invero, nella lettura più piana e tradizionale la locuzione «autorità procedente» si riferisce alle sole autorità pubbliche che compiono attività procedimentali, con esclusione, quindi, del professionista che operi come difensore di una parte privata: è ovvio che, accogliendo tale lettura, il difensore dell'indagato/imputato che debba sentire la vittima alloglotta non avrebbe il potere di nominare un interprete *ex art. 143-bis* Cpp, dovendo investire di tale richiesta il p.m. (in fase di indagine) o il giudice (in fase processuale), con una chiara *deminutio* dei suoi poteri e in evidente dispregio delle esigenze difensive che consiglierebbero di lasciare l'inquirente e/o il giudicante all'oscuro dell'attività investigativa svolta nell'interesse della parte privata.

La previsione *ex art. 143-bis* Cpp pare, dunque, riservare la potestà di nomina dell'interprete (peraltro sulla scia di un meccanismo consolidato già con riguardo alla figura dell'indagato/imputato) alla pubblica autorità, la quale si attiverà *ex officio* allorché sia pure *dominus* dell'atto dichiarativo che va a formarsi; la stessa norma statuisce altresì che «quando occorre procedere all'audizione della persona offesa» alloglotta, il giudice nomina l'interprete «anche d'ufficio», così lasciando intendere che alla nomina possa procedersi anche su richiesta di parte¹⁵. Proprio tale profilo, relativo

¹² Peraltro, è opportuno ricordare come l'art. 3 della dir. 2012/29/UE scolpisca in termini di diritto anche in il versante "passivo" dell'assistenza linguistica, nella misura in cui prevede che «[g]li Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima [...] a comprendere e a essere compresa».

¹³ Analoga nomina officiosa dovrà essere pronunciata dall'autorità che procede, allorché venga disposta perizia o consulenza tecnica che prevede il coinvolgimento della vittima alloglotta: il generico riferimento alla «audizione» della persona offesa contenuta nell'art. 143-*bis* co. 2 Cpp, infatti, sembra collocare l'intervento dell'interprete in ogni contesto, anche diverso dall'atto procedimentale a esclusivo contenuto dichiarativo.

¹⁴ Al ricorrere della condizione di vulnerabilità, la presenza dell'interprete dovrà sommarsi alle cautele delineate dagli artt. 351 co. 1 *ter*, 362, co. 1 *bis*, 398 co. 5 *bis*, 5 *ter* e 5 *quater*, 498 co. 4 *quater* Cpp con un'operazione particolarmente delicata che postula il necessario coordinamento tra più figure professionali, deputate tutte ad assicurare, tra l'altro, la produzione di un materiale dichiarativo di buon livello conoscitivo.

¹⁵ Come già è stato chiarito con riguardo all'intervento dell'interprete a fianco dell'indagato/imputato «la nomina d'ufficio dell'interprete o di un traduttore *ex art. 143* Cpp non esclude quella concorrente

all'attivazione della tutela linguistica su richiesta di parte, sembra delineare un primo momento di distinguo con quanto disposto in via generale nel primo comma dell'art. 143-bis Cpp.

Invero, la previsione espressa nella prima parte del secondo comma rischierebbe di presentarsi in veste di inutile tautologia di quanto già enunciato nell'art. 143 bis co. 1 Cpp, se la si riservasse alle sole audizioni disposte e condotte dall'autorità giudiziaria e dalla polizia giudiziaria. Infatti, l'art. 143 bis co. 1 Cpp fa carico all'autorità procedente di nominare un interprete «quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana», offrendo così uno strumento utilizzabile per le dichiarazioni rese da ogni “persona”, ivi compresa anche la “persona offesa”. Un autonomo spazio operativo per quanto statuito nel co. 2, dunque, non può essere costruito alla luce dello *status* procedimentale del dichiarante, ma semmai in ragione del tipo di atto nel quale si cala la propalazione verbale dell'offeso: laddove il legislatore utilizzi all'interno della stessa disposizione ora il termine «dichiarazione» ora il termine «audizione», deve ritenersi che impieghi le due locuzioni diverse per far riferimento ad atti procedimentali diversi, che sembrano doversi ricondurre i primi agli atti ontologicamente dichiarativi (sommarie informazioni testimoniali, testimonianza ed altri mezzi di prova dichiarativi), i secondi volti a ricomprendere anche gli atti di natura diversa nei quali possono innestarsi momenti dichiarativi, ovvero gli atti nei quali procede all'audizione un soggetto diverso dall'autorità procedente.

L'altro piano di tutela accolto dall'art. 143-bis co. 2 Cpp colloca inequivocabilmente il proprio architrave, invece, sul riconoscimento dei diritti partecipativi della persona offesa, i quali possono essere esercitati in modo soddisfacente solo se accompagnati dallo strumento che consente una piena comprensione dell'attività processuale alla quale l'offeso non si limita a presenziare, assumendo piuttosto la veste di soggetto partecipante all'udienza. In questa prospettiva, si prevede che debba assegnarsi assistenza linguistica alla persona offesa che non conosce la lingua italiana «nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete»: qui il legislatore mette a fuoco i diritti difensivi e *lato sensu* partecipativi dell'offeso, che viene apprezzato nella sua dimensione di soggetto del procedimento e non solo di fonte di conoscenza per il procedimento¹⁶.

Insomma, può affermarsi che è da questo punto in poi che la previsione introdotta con la novella del 2015 svela contenuti innovativi rispetto alle tradizionali

di un intermediario di fiducia remunerato dall'imputato» (così S. Sau, *Lingua, traduzione e interprete*, cit., 472) ovvero dallo Stato in caso di accesso al beneficio di cui al d.P.R. 30.5.2002 n. 115 (cfr. C. cost. 6.6.2007, n. 254 che ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 102 d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di nominare un proprio interprete per l'imputato straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

¹⁶ E' la stessa *Relazione* allo schema del d. lgs. di attuazione della dir. 2012/29/UE (consultabile in www.giustizia.it/giustizia/it/mg) a chiarire come l'introduzione dell'art. 143-bis Cpp sia funzionale allo «scopo di consentire al giudice di nominare interpreti e traduttori al fine di permettere anche alla vittima una adeguata e consapevole partecipazione al procedimento penale, tanto in fase investigativa che nella fase propriamente processuale».

coordinate entro le quali era chiamato a muoversi l'interprete nel procedimento penale nel rapporto con la vittima del reato. Si afferma a chiare lettere un diritto all'interpretazione in capo alla persona offesa che, pur non assurgendo al rango di parte del processo penale, intenda parteciparvi in veste di soggetto attivo, portatore di interessi e titolare di diritti. Proprio in ragione della diversa prospettiva in cui si colloca qui l'intervento dell'interprete, la nomina è subordinata ad una specifica iniziativa in quella direzione proveniente dal titolare del diritto: la persona offesa sceglie se partecipare all'udienza, se presenziarvi con l'ausilio di un difensore, se avvalersi dell'assistenza di un interprete laddove non comprenda la lingua italiana¹⁷. L'autorità giudiziaria funge qui da mero collettore della richiesta dell'offeso, che, al ricorrere del presupposto principe della tutela linguistica (mancata conoscenza "attiva" e "passiva" dell'idioma del processo), deve essere ossequiata attraverso la nomina dell'interprete: si tratta di un soggetto che, pur nominato dal giudice, interviene non più come ausiliario dello stesso, bensì al fine di dar effettività ai diritti partecipativi dell'offeso.

La garanzia, sicuramente innovativa per il soggetto di cui agli artt. 90 ss. Cpp, trova un limite significativo nel contesto della «udienza»: è solo in caso di partecipazione all'udienza (di qualsiasi natura - pubblica o camerale - e calata all'interno di qualsiasi fase o grado del procedimento penale, sia principale che incidentale) che la persona offesa ha diritto di godere dell'assistenza di un interprete¹⁸. Sotto questo profilo, l'art. 143-bis Cpp sembra assolvere agli obblighi derivanti dalla dir. 2012/29/UE, in quanto l'art. 7 della fonte sovranazionale prevede che alla vittima sia garantito il diritto all'interpretazione «almeno durante le audizioni o gli interrogatori [...] nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le udienze preliminari»: semmai v'è da sottolineare come la direttiva sia univoca nello scolpire in entrambe le sedi (contesto dichiarativo semplice e contesto partecipativo ad udienza) l'intervento dell'interprete con la sagoma del presidio difensivo, di modo che, al ricorrere di una richiesta del privato in tale direzione, l'interprete che sia nominato non potrà essere considerato *scripto sensu* un ausiliario dell'autorità procedente, bensì un soggetto che interviene per assolvere ad una funzione difensiva.

Da questo angolo di visuale, del resto, non pare affatto trascurabile la differenza del ruolo che l'interprete è chiamato a ricoprire come supporto dell'autorità procedente, ovvero come tecnico che opera in funzione di una piena esplicazione dei diritti difensivi del privato; è, invero, chiaro che in questa seconda ipotesi, intervenendo l'interprete a presidio di una difesa effettiva, può e deve partecipare, nell'esercizio della propria funzione, di quel profilo fiduciario che permea ogni apporto in chiave difensiva. Ecco che una sovrapposizione delle due vesti - non sufficientemente distinte nella disposizione qui in esame, analogamente a quanto

¹⁷ Del resto, la stessa direttiva 2012/29/UE all'art. 7 subordina il diritto della vittima all'assistenza dell'interprete (come pure il diritto alla traduzione degli atti) ad una sua «previa richiesta», funzionale ad evidenziare la natura di presidio difensivo dell'intervento *de quo*.

¹⁸ E così, ad esempio, non gode del diritto all'assistenza dell'interprete la persona offesa che partecipi all'accertamento tecnico irripetibile *ex art.* 360 Cpp, che presenzi agli accertamenti urgenti *ex art.* 354 Cpp, che intenda presentare memorie o richieste ai sensi dell'art. 90 Cpp.

avviene per l'accusato - sarebbe da evitare nella prospettiva di una tutela piena dei diritti partecipativi dell'offeso¹⁹.

Del resto, che la figura dell'interprete sia funzionale ad assicurare una piena esplicazione dei diritti partecipativi e difensivi della persona offesa è asserto che trova conferma anche nel co. 3 dell'art. 143-bis Cpp, ove, nel conciliare la tutela dell'alloglotta con le esigenze di snellezza ed economia procedimentale²⁰, si individua come faro dell'operazione di bilanciamento la garanzia di un esercizio corretto dei diritti e di una comprensione dello svolgimento del procedimento. Insomma, nel prevedere la possibilità di ricorrere a risorse tecnologiche che consentano il servizio di interpretariato a distanza in modo da assicurare una pronta reperibilità dell'interprete ad un costo contenuto, si fa salva la finalità primaria della tutela linguistica che è individuata dalla norma nel «consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento». Quando il ricorso alla comunicazione a distanza si risolve in una limitazione delle prospettive difensive altrimenti coltivabili dall'offeso, lo stesso intervento dell'interprete - mediato dal mezzo tecnologico - perde il significato che gli è proprio e dunque vanifica lo scopo perseguito dal legislatore: consentire una partecipazione consapevole ed un pieno esercizio dei diritti procedurali riconosciuti alla persona offesa. Nella stessa prospettiva, il collegamento tra assistenza linguistica e diritto di difesa viene scolpito dalla dir. 2012/29/UE, la quale consente la sostituzione della presenza fisica dell'interprete con la sua partecipazione tecnologica (individuate dall'art. 7 §2 dir. 2012/29/UE nella videoconferenza, telefono o internet) «fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale».

Da ultimo, con riguardo all'attività dell'interprete svolta in favore della persona offesa, quale che ne sia il titolo in forza del quale il legislatore ne riconosce l'operato, si prevede in seno alla direttiva il necessario carattere della gratuità. La preoccupazione di un condizionamento negativo nell'accesso alla tutela linguistica innerva l'intera disciplina sovranazionale, tradizionalmente attenta ai profili di effettività nel riconoscimento dei diritti²¹. Non altrettanto inequivoco è, invece, il dettato normativo

19 Basti pensare al delicato tema dell'incompatibilità a testimoniare riconosciuta ex art. 197 Cpp all'ausiliario del giudice ma non all'interprete nominato dal giudice, sul quale incomberebbe dunque l'assunzione degli obblighi testimoniali (cfr. Cass. 25.6.2008, in *CEDCass*, m. 240633; Cass. 20.9.2006, in *CEDCass*, m. 234894; Cass. 5.10.01, Ceka e a., *GD* 2002, [4], 69), mentre una diversa prospettiva potrebbe essere coltivata nei confronti dell'interprete nominato in chiave difensiva, al quale dovrebbe riconoscersi l'opponibilità del segreto professionale di cui all'art. 200 Cpp, altrimenti potendosi giungere all'esito paradossale per cui l'autorità giudiziaria potrebbe ottenere tutte le informazioni formate in sede di investigazioni difensive con la presenza dell'interprete, quest'ultimo citando come testimone.

20 Ritene che la previsione di cui al co. 3 dell'art. 143-bis Cpp sia finalizzata a «rispondere ad esigenze di celerità» F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, cit., 21; a «esigenze di celerità ed immediatezza» si richiama anche la *Relazione* illustrativa del Governo, cit., 3, nonché la *Relazione* dell'Ufficio Massimario della Cassazione, Rel. III/2/2016, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 21.

21 Del resto, già con riguardo all'intervento dell'interprete e/o traduttore in favore dell'accusato disponeva nel senso della gratuità (così da imporne l'inserzione nel novero delle spese non ripetibili neppure in caso di condanna dell'imputato) la direttiva 2010/64/UE.

interno: anzi, al riguardo nulla si dice nell'art. 143-bis Cpp con riguardo all'attività di interpretariato, come disciplinata nei primi tre commi della disposizione, restando relegata l'espressa affermazione della gratuità alla sola attività di traduzione degli atti prevista nel co. 4. Il silenzio serbato dal legislatore nazionale sul punto sia all'interno dell'art. 143-bis Cpp nella parte in cui regolamenta l'attività di interpretariato, sia nell'art. 5 TuSpGius (d.P.R. 30.5.2002 n. 115) rischia di creare un momento di chiaro pregiudizio per la tutela linguistica, posto che la disposizione da ultimo citata prevede che le spese di giudizio relative all'attività degli ausiliari siano ripetibili, con eccezione di quelle di cui all'art. 143 Cpp²²: è evidente la disparità che ne deriva a seconda che l'attività svolta dall'interprete riguardi una vittima o un imputato alloglotta.

3. Ai sensi dell'art. 143-bis ultimo comma Cpp «la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti»: si declina qui – in questo caso specificandone opportunamente la gratuità – l'altro versante della tutela linguistica, consistente nella traduzione di atti scritti e lo si fa con un contenuto prescrittivo felicemente diverso da quello confezionato l'anno prima dal legislatore italiano in sede di attuazione della direttiva sull'interpretazione e traduzione per l'accusato alloglotta. Come noto, in quella occasione il corposo *restyling* che ha interessato l'art. 143 Cpp si è caratterizzato per la scelta nel senso di una elencazione degli atti che debbono essere oggetto di traduzione: a tale elencazione – fornita dall'art. 143 co. 2 Cpp in termini che sembrano delineare un insieme chiuso di fattispecie rispetto alle quali è disposta in via obbligatoria la traduzione- si aggiunge l'apertura ad una categoria ulteriore di atti, suscettibili di essere tradotti in tutto o in parte, in forza di una valutazione discrezionale del giudice che ne ritiene sussistere il requisito della “essenzialità” al fine di «consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico». Il sistema prescelto per perimetrare il diritto alla traduzione degli atti in capo all'imputato alloglotta, quindi, si connota per una certa rigidità, la quale, unitamente ad un regime avaro delle impugnazioni del provvedimento pronunciato in materia²³, rischia di minare l'effettività della tutela.

E' improntato ad una maggiore flessibilità il regime dettato in materia con riguardo alla persona offesa: rifuggita qui ogni tentazione di una elencazione degli atti che debbono essere tradotti in una lingua comprensibile alla vittima, si detta un criterio più morbido di quello individuato dalla dir. 2012/29/UE, ove l'art. 7 § 3 fa riferimento alle «informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale». Se il legislatore sovranazionale individua, dunque, il concetto di “essenzialità”, il legislatore italiano amplia il «diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti»,

22 Nello stesso senso si conclude nella *Relazione* dell'ufficio massimario della Corte di Cassazione, rel. III/2/2016, *Norme minime in materia di diritto, assistenza*, cit., 22

23 Il provvedimento adottato dal giudice in ordine alla traduzione di atti deve essere corredato di motivazione, ma può essere impugnato solo unitamente alla sentenza, come previsto dall'art. 143 co. 3 Cpp, in sintonia, peraltro, con la regola generale di cui all'art. 586 Cpp.

accogliendo con maggiore generosità la possibilità di una traduzione degli atti, in forza del criterio di mera “utilità” degli stessi.

A ben vedere, ogni informazione che l'autorità fornisca alla persona offesa in veste di destinataria di un atto sarà da ritenersi “utile” per definizione, non potendosi ipotizzare che l'ordinamento preveda adempimenti informativi “inutili”; semmai può discutersi se non rilevi, ai fini del diritto alla traduzione, una utilità calibrata solo in precise direzioni funzionali e l'art. 143-*bis* co. 4 Cpp, in effetti, collega la valutazione di utilità dell'informazione «all'esercizio dei [...] diritti» dell'offeso, individuando così un nesso teleologico tra l'atto da tradurre e l'esercizio di diritti della persona offesa.

A questi fini, può recuperarsi un distinguo che attraversa l'intero impianto della direttiva, la quale si muove su più binari volti ad assicurare profili di tutela differenziati alla vittima: ora in chiave di assistenza psicologica e medica in ambito stragiudiziale, ora in chiave di protezione individuale, ora in chiave di riconoscimento di diritti procedurali²⁴. Il primo profilo non è stato sostanzialmente affrontato dal legislatore nazionale, il quale ha concentrato la propria attenzione sulla sola disciplina codicistica, tralasciando di interessarsi di tutti gli strumenti di assistenza della vittima al di fuori del percorso procedimentale; pertanto risulta inutile interrogarsi in ordine alla traducibilità di informazioni al riguardo. Invece, la protezione individuale della vittima risulta perseguita su più piani, accomunati dal tentativo di elevare una barriera tra autore e vittima nei procedimenti per reati con violenza sulla persona e maturati in un contesto ove il rapporto interpersonale ha rappresentato il luogo di coltura della condotta criminosa; con una stratificazione normativa in buona misura debitrice di un'attività legislativa sempre più orientata da logiche emergenziali si sono nel tempo coniate nuove misure cautelari (artt. 282-*bis* e 282-*ter* Cpp) e precautelari (art. 384-*bis* Cpp), si sono previsti avvisi relativi alla cessazione o attenuazione degli strumenti cautelari applicati all'imputato (art. 299 Cpp, come modificato dal d.l. 14.8.2013 n. 93, conv. con modificazioni in l. 15.10.2013 n. 119), e, da ultimo, in sede di recepimento della dir. 2012/29/UE si sono estesi tali avvisi anche ai provvedimenti di scarcerazione, di cessazione delle misure di sicurezza personali nonché alle ipotesi di evasione (art. 90-*ter* Cpp). V'è da interrogarsi in ordine alla riconducibilità degli avvisi che, ai sensi dell'art. 299 co. 2-*bis*, 3 e 4-*bis* Cpp e dell'art. 90-*ter* Cpp, vengono impartiti all'offeso, nel novero delle «informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti»: buona parte di tali informazioni non paiono funzionali ad altro se non che ad invitare la persona offesa ad osservare una certa “prudenza” nella gestione della sua vita privata e sociale e, pertanto, non sembrano rientrare -nonostante la patente delicatezza della situazione- nel perimetro delle comunicazioni oggetto di traduzione²⁵.

²⁴ Per un panorama in ordine ai diversi profili coltivati nella direttiva, in punto di informazione ed assistenza, tutela stragiudiziale, diritti partecipativi della vittima v. S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 29/2012/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, a cura di M. Gialuz, Padova 2015, 8 ss.

²⁵ Risultano collegati all'esercizio di un diritto di rango procedurale solo alcuni degli avvisi comunicati all'offeso (e, non a caso, al suo difensore) ai sensi dell'art. 299 co. 3 Cpp (nella parte in cui si prevede che «la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285, 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2 *bis* del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della

L'esclusione di tali avvisi dal novero delle notizie oggetto di traduzione sembrerebbe confermato da quanto previsto dal legislatore sovranazionale all'art. 7 § 5, ove si attribuisce alla vittima la possibilità di avanzare «richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale» al fine di ottenerne la traduzione. E' pur vero che tale previsione non ha trovato trasposizione nell'ordinamento interno²⁶, ma la precisazione che la direttiva enuncia in proposito è un utile riferimento interpretativo: nello stesso art. 7 § 5 si chiarisce, infatti, che «[n]on vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di *partecipare attivamente al procedimento penale*» (il corsivo è nostro). Insomma, ancora una volta si puntualizza come i diritti informativi (e con essi il presidio fondamentale dell'assistenza linguistica) siano funzionali a una piena esplicazione dei diritti difensivi interni al procedimento penale.

A tale osservazione di carattere generale, volta a circoscrivere il novero degli atti soggetti a traduzione in quanto utili all'esercizio dei diritti della vittima, deve però muoversi una precisazione: vi è un catalogo informativo generale che l'art. 90-bis Cpp prevede debba essere impartito alla persona offesa fin dal primo contatto con l'autorità procedente e «in una lingua a lei comprensibile»: qui si riuniscono, in verità, adempimenti informativi relativi a profili di tutela assai diversificati che partono dall'avvio del procedimento (con i riferimenti alla presentazione della denuncia/querela), ne scandiscono i passaggi fondamentali (fissazione di udienze) sino all'epilogo del giudizio (notifica della sentenza), riguardano facoltà (lo stesso diritto all'interpretazione e traduzione; l'accesso al patrocinio a spese dello Stato; i diritti in tema di risarcimento del danno e l'indennizzo) e diritti partecipativi della persona offesa (in sede di archiviazione, in sede di mediazione, sospensione con messa alla prova, valutazione sulla particolare tenuità del fatto), fino alla individuazione di profili di protezione ed assistenza offerta da eventuali strutture di accoglienza). Tutte le informazioni lì compendiate debbono entrare nel patrimonio di conoscenza della persona offesa, così delineandosi una vera e propria «carta dei diritti» che orienti la vittima lungo tutto l'arco della vicenda procedimentale. La funzione propedeutica allo sviluppo di molteplici momenti di tutela ha consigliato al legislatore codicistico di prevedere che il catalogo informativo *de quo* sia fornito alla persona offesa «in una lingua a lei comprensibile»: ciò comporta precise ricadute, oltre che sulla tipologia del linguaggio da impiegare, che deve essere tale da adattarsi al livello di maturità intellettuale della vittima, anche in punto di scelta dell'idioma con cui impartire le doverose informazioni. Pertanto, tutte le informazioni contenute nel catalogo di cui all'art. 90-bis Cpp dovranno essere oggetto di traduzione, laddove vedano come destinatario un soggetto che non conosce la lingua italiana.

parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa [...]. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121»).

²⁶ Osserva A. Di Tullio d'Elisiis, *Assistenza e protezione delle vittime di reato*, Milano 2016, 101 che «la decisione di non introdurre un riferimento di questo tipo [si può spiegare] vista la difficoltà interpretativa che ne sarebbe potuta scaturire in ordine a comprendere quando un documento avesse dovuto stimarsi essenziale, e quando no anche perché la traduzione (gratuita) investe tutte le informazioni utili, e non solo quelle essenziali».

Ciò determina una riduzione, ma non certo un azzeramento, dell'autonomia operativa dell'art. 143-bis co. 4 Cpp, in quanto la categoria degli «atti [...] che contengono informazioni utili all'esercizio dei [...] diritti» dell'offeso va oltre i confini delineati dall'art. 90-bis Cpp: quest'ultima disposizione contiene una prima, rapida, sommaria indicazione delle varie facoltà che la legge riconosce alla vittima, ma di volta in volta l'esercizio di queste facoltà potrà passare attraverso sequenze più o meno complesse ed articolate di atti processuali penali che contengano informazioni utili per l'esercizio dei diritti dell'offeso. E così, per esemplificare, l'art. 90-bis lett c Cpp prevede che alla persona offesa venga fornita l'informazione in ordine alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; allorché tale evenienza si realizzasse e il p.m. presentasse richiesta ex art. 408 Cpp, l'avviso di questa notificato alla persona offesa alloggata dovrebbe essere oggetto anch'esso di doverosa traduzione, in quanto propedeutico all'esercizio del diritto all'opposizione riconosciuto in tale circostanza. Non così può concludersi per le comunicazioni relative all'affievolimento o al venir meno di misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'imputato: nonostante ai sensi dell'art. 90-bis lett. f Cpp si debba dar informazione, se del caso tradotta in lingua comprensibile all'offeso, delle «eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore», gli avvisi che gli artt. 90-ter e 299 Cpp prevedono debbano essere impartiti nell'eventualità in cui l'indagato/imputato recuperi spazi di libertà potenzialmente pericolosi per l'incolumità della vittima non sono oggetto di doverosa traduzione, in quanto pare difficile ipotizzarne l'utilità ai fini dell'esercizio dei diritti procedurali dell'offeso (tranne che nell'ipotesi prevista dall'art. 299 co. 3 Cpp).

Senza giungere ad un eccessivo ampliamento degli oneri di traduzione a carico dell'autorità procedente, non sarebbe soluzione lontana dall'attenzione che merita il profilo dell'incolumità ed integrità fisica della vittima, prevedere che le vicende relative a misure che si giustificano *in primis* su un'esigenza di protezione della stessa siano portate a conoscenza dell'offeso secondo metodologie che ne garantiscano la piena comprensione. Del resto, l'art. 143-bis ultimo comma Cpp consente modalità di traduzione che conciliano il momento conoscitivo con le considerazioni economiche del sistema giustizia, nella parte in cui rimette all'autorità che dispone la traduzione dell'atto utile all'esercizio dei diritti dell'offeso il potere di delimitare l'operazione linguistica: è possibile circoscrivere la traduzione ad una sola parte dell'atto, è possibile disporre una traduzione per riassunto, è possibile optare per la traduzione orale in luogo di quella scritta se queste forme soddisfano l'economia processuale e non comportano pregiudizio ai diritti della persona offesa.

D'altra parte anche la direttiva - che pure chiaramente struttura il diritto dell'offeso alla traduzione «affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale» - individua tipologie di atti che debbono essere tradotti, pur non essendo direttamente collegabili all'azionabilità di diritti partecipativi: così, l'art. 7 § 3 dir. 2012/29/UE sancisce che «[l]e traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione», senza che ciò sia di necessità connesso ad un potere di impugnazione o altre facoltà di caratura endoprocedimentale.

Se gli esatti confini del diritto alla traduzione degli atti in capo alla persona offesa sono inevitabilmente affidati anche alla prassi, che sarà chiamata a calibrare l'interesse alla conoscenza e comprensione in capo all'offeso rispetto ai più significativi snodi procedurali, tutelandone prerogative partecipative ed esigenze di protezione, deve, invece, ritenersi che sarà necessario attestare su standard ridotti il pur fondamentale momento di controllo sul pieno riconoscimento del diritto all'interpretazione e alla traduzione; nulla ha detto in proposito il legislatore del 2015, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza di quanto disposto in materia potrà essere fatta valere solo attraverso l'impugnazione della ordinanza ai sensi dell'art. 586 Cpp, per le ordinanze emesse nella fase dibattimentale, ovvero lamentando una nullità dell'atto per violazione dell'art. 178 lett. c Cpp²⁷. Entrambe le soluzioni sembrano decisamente lontane dal livello di tutela che la direttiva riconosce all'art. 7 §§ 7 e 8, ove si prevede che la vittima possa «impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione» e che il tempo impiegato per l'interpretazione e la traduzione e per l'impugnazione su tali profili «non prolungano irragionevolmente il procedimento penale».

Si tratta di un profilo che il legislatore nazionale ha indebitamente trascurato anche allorché ha rivisto la disciplina del diritto *de quo* con riguardo all'indagato/imputato, nonostante che a livello sovranazionale un siffatto momento di tutela venga in più occasioni scandito come presidio essenziale a garantire l'effettività del diritto difensivo riconosciuto al singolo²⁸.

Il silenzio serbato con riguardo agli strumenti di tutela del diritto della persona offesa all'interpretazione e traduzione si fa ancor più stridente rispetto a quelle esigenze di effettività che orientano il legislatore sovranazionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo: il mancato riconoscimento di ogni potere di impugnazione della sentenza in capo alla persona offesa determina di riflesso un difetto assoluto di legittimazione della stessa per l'impugnazione dell'ordinanza che respinga o dia un'attuazione limitata al diritto di interpretazione e traduzione degli atti. In questa prospettiva, oltre a presentarsi con le caratteristiche dell'urgenza l'intervento del legislatore che assegni poteri di impugnazione quantomeno riguardo ai provvedimenti adottati su snodi del procedimento di fondamentale interesse per l'offeso²⁹, non è peregrino ipotizzare un inadempimento degli obblighi di recepimento della direttiva,

27 Così, A. Di Tullio d'Elisiis, *Assistenza e protezione*, cit., 102.

28 Sul punto v. le note critiche di S. Recchione, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE*, cit., 2; S. Sau, *Lingua, traduzione e interprete*, cit., 482. Evidenziava già l'importanza di un rimedio restitutorio necessario a dare concretezza ed effettività al diritto all'interprete e alla traduzione degli atti riconosciuto all'offeso L. Luparia, *Vittime dei reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di C. Falbo e M. Viezzi, Trieste 2014, 100.

29 Il riferimento è al diritto ad impugnare il decreto di archiviazione, oggi consentito, in via giurisprudenziale, ai soli casi di violazione del diritto di intervento dell'offeso realizzato nell'ipotesi di mancato invio dell'avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. nei casi in cui la vittima ne avesse diritto. Cfr. in proposito C. cost. 11.7.1991, n. 353 (in *GCos* 1992, con nota di L. Giuliani); nonché, in riferimento ai contenuti ed ai termini del ricorso in cassazione, Cass. S.U. 27.9.2007, Lo Mauro, in *DPP* 2008, 979; Cass. S.U. 16.12.1998, Messina ed a., in *CP* 1999, 1398.

nella misura in cui questa assegna alla vittima la facoltà di impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione³⁰.

³⁰ Nè pare che l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 7 § 7 della direttiva *de qua* possa rappresentare causa di esclusione in radice del diritto di impugnazione; nel prevedere che «[l]e norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale» il legislatore sovranazionale attribuisce agli Stati membri una discrezionalità sul *quomodo* del diritto di impugnazione, senza che ciò possa risolversi in una totale elisione dello stesso.

Art. 2**Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente: «Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»; b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente: «Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente.».

L'ASSISTENZA IN SEDE DI DENUNCIA/QUERELA E I DIRITTI DELLE VITTIME PER REATI
COMMESSI IN ALTRI STATI MEMBRI.

di Valentina Bonini

(ricercatore confermato di diritto processuale penale - Università di Pisa)

SOMMARIO: 1. La garanzia linguistica retroagisce all'apertura del procedimento penale: l'assistenza in sede di denuncia/querela – 2. Diritti delle vittime per reati commessi in altri Stati membri

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 dir. 2012/29/UE si è previsto, collocando il riferimento normativo nazionale in sede di disposizioni di attuazione del codice di rito, che l'assistenza linguistica alla vittima alloglotta retroagisca fino al momento della presentazione della denuncia o della querela. L'art. 107-ter NAttCp dà corpo a quanto stabilito dai §§ 2 e 3 dell'art. 5 dir. cit., così sancendo il diritto della persona offesa alloglotta alla presentazione della denuncia/querela nella lingua da lei conosciuta e il diritto di vedersi consegnare l'attestazione di ricezione tradotta. La scelta topografica è per più versi da condividere: questa sembra essere dovuta ad un'attrazione del tema con quello del diritto a ricevere un'attestazione della presentazione di una denuncia o di una querela, che risulta parimenti disciplinato all'interno dell'art. 5 dir. 2012/29/UE e nel nostro assetto già trovava enunciazione nell'art. 107 NAttCp; inoltre, gli atti che introducono la notizia di reato non appartengono al novero degli atti del procedimento disciplinati nel Libro II e pertanto la collocazione della relativa disciplina al di fuori degli artt. 143 ss. Cpp trova una giustificazione sistematica.

Peraltro, proprio quest'ultima considerazione aveva già da tempo suggerito alla dottrina pressoché unanime di sottrarre la denuncia/querela all'ambito di operatività della disciplina dettata per gli atti del procedimento, ivi compreso l'art. 109 Cpp, che, in apertura del Libro II, sancisce che «[g]li atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana», con la conseguenza che la notizia di reato poteva validamente essere presentata anche in una lingua diversa da quella italiana¹.

Ben ha fatto, ad ogni buon conto, il legislatore ha enunciare espressamente il riconoscimento di questa possibilità, che però finisce per risultare inopinatamente più circoscritta rispetto a prima: sotto il versante soggettivo l'art. 107-ter NAttCp accorda «il diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta» alla sola «persona offesa» che non conosce la lingua italiana, mentre, come noto, la notizia di reato può pervenire all'attenzione della pubblica autorità anche da soggetti diversi dall'offeso. E' abbastanza evidente, pertanto, che l'ordinamento riconosce qui la garanzia linguistica in chiave eminentemente difensiva, nella prospettiva di un interesse della vittima del reato ad attivare l'iter di accertamento dei fatti di reato per coltivare successivamente le prerogative che la legge le riconosce. Sotto il versante modale, il diritto alla

¹ Cfr. M. Chiavario, *Diritto processuale penale*⁶, Torino 2015, 299, ove si chiarisce che la regola circa l'uso della lingua italiana «resta inoperante per gli atti da cui il procedimento prende avvio, vale a dire per quelli che danno corpo a notizie di reato: denunce, querele ed istanze di procedimento potranno dunque redigersi in una lingua straniera (e, se del caso, dovranno essere prese in considerazione anche se redatte in una lingua del genere)»; F. Cordero, *Procedura penale*⁷, Milano 2003, 327; G.P. Voena, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*⁷, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova 2014, 177.

presentazione della denuncia/querela in una lingua diversa da quella italiana viene assecondato a condizione che questa venga depositata «dinnanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto»; la precisazione lascia intendere che, laddove la persona offesa alloglotta presenti la *notitia criminis* davanti ad un qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, davanti alla procura della Repubblica presso il Tribunale circondariale, davanti all'autorità giurisdizionale procedente per altra causa, questa debba essere redatta in lingua italiana².

Insomma, un'attuazione un po' miope del dettato sovranazionale ha finito per limitare quelli che erano gli spazi già riconosciuti all'alloglotta che presentasse denuncia/querela in forza di interpretazioni sistematiche della disciplina dettata dal codice di rito in materia di atti del procedimento.

Manca ogni accenno alla gratuità delle attività attinenti agli oneri di traduzione di cui deve farsi carico l'autorità che riceve la denuncia/querela in lingua straniera³, profilo che del resto non risultava espressamente oggetto della disciplina dettata dall'art. 5 dir. 2012/29/UE, ma che è sicuramente desumibile dall'impianto complessivo della fonte sovranazionale. Del resto, in sede di presentazione della notizia di reato non si prevede l'assistenza di un interprete (che pure compare nella rubrica dell'art. 107-ter NAttCp e che l'art. 5 dir. 2012/29/UE individuava come modalità alternativa di tutela del denunciante alloglotta), che pure potrà rendersi necessario, in quanto si tratta di un'occasione di «primo contatto con l'autorità procedente» che, a mente dell'art. 90-bis Cpp, fa incombere sulla procura distrettuale l'obbligo di impartire alla persona offesa denunciante le informazioni ivi previste «in una lingua a lei comprensibile»⁴.

Da questo punto di vista, l'invito surrettiziamente rivolto alla persona offesa alloglotta a presentare le notizie di reato nella sede accentrata presso il capoluogo del distretto potrà rappresentare un utile spunto per la creazione di un servizio ove l'assistenza linguistica sia da subito prestata “a tutto tondo” ed in maniera efficace, così da rendere le informazioni di cui all'art. 90-bis Cpp il prodromo per un effettivo sviluppo di tutte le prerogative difensive e di assistenza della persona offesa nel procedimento penale.

2. L'art. 108-ter NAttCp, introdotto in attuazione del disposto di cui all'art. 17 dir. 2012/29/UE, è volto ad agevolare la presentazione di denunce e querele all'interno dello spazio giudiziario europeo, superando le difficoltà che la persona offesa potrebbe

2 Si osserva in proposito come la limitazione in parola sia funzionale a «contemperare le esigenze di garanzia della persona offesa straniera con le esigenze di economicità processuale»; così F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it 11.4.2016, 12. Nello stesso senso v. *Relazione dell'ufficio massimario della Corte di Cassazione, Rel. III/2/2016, Norme minime in materia di diritti, assistenza, e protezione delle vittime di reato*, 22, che individua ragioni connesse agli oneri organizzativi e finanziari alla base della scelta di riconoscere questa peculiare tutela linguistica solo in caso di presentazione della denuncia/querela davanti alla Procura “distrettuale”.

3 Sul tema v. A. Di Tullio d'Elisiis, *Assistenza e protezione delle vittime di reato*, Milano 2016, 104 s.

4 Seppure sotto altro profilo, mette in contatto la presentazione della denuncia/querela con gli oneri informativi ora disciplinati dall'art. 90-bis Cpp L. Luparia, *Vittime di reati e diritto all'assistenza linguistica*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di C. Falbo e M. Viezzi, Trieste 2014, 99.

incontrare nella comunicazione della notizia di reati consumati in territori nazionali diversi da quello ove essa stabilmente ha collocato il proprio centro di interessi.

Invero, l'art. 17 dir. 2012/29/UE compendia al proprio interno diversi momenti di attenzione alla vittima residente in altro Stato membro, tutti espressamente finalizzati a «ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato», ma solo quelli relativi alla presentazione della denuncia/querela hanno trovato trasposizione in sede interna. Risultano del tutto omesse le cautele ed attenzioni riservate dall'art. 17 alla vittima residente altrove che riguardano l'audizione della stessa, in forza delle quali si era chiamati a dettare disposizioni finalizzate a consentire di «raccolgere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia» (lett. a) e a «ricorrere, nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza» (lett. b)⁵. Certo, si tratta di soluzioni che già sono alla portata dell'autorità procedente, ma un invito a farne uso al fine di ridurre l'eventualità di successivi ritorni della vittima nel territorio di altro Stato membro al sol fine di rendere dichiarazioni sarebbe stato un importante monito a contemperare le esigenze del singolo con le cadenze che si intende imprimere alle attività investigative.

Per altro verso, il legislatore italiano si è dimostrato più “generoso” nell'assecondare le esigenze della vittima residente altrove in sede di presentazione della notizia di reato, poiché consente di sporgere denuncia/querela presso le autorità competenti italiane per reati commessi all'estero in ragione del ricorrere della sola condizione soggettiva integrata dall'essere «la persona offesa denunciante o querelante» residente o domiciliata nel territorio dello Stato italiano. Si tratta, pertanto, di una facoltà - quella della denuncia presso l'autorità giudiziaria italiana per un reato patito all'interno di altro Stato membro - che viene riconosciuta alla vittima, indipendentemente dalla sua nazionalità: sia la vittima italiana che quella straniera, purché residente o domiciliata in Italia, è destinataria della facoltà di denuncia con le modalità *ex art. 108-ter* NAttCp. A tale condizione soggettiva deve accompagnarsi solamente l'ulteriore dato oggettivo dell'oggetto della denuncia/querela, che deve riguardare un reato commesso in altri Stati dell'Unione europea, non essendo richiesto dalla normativa di attuazione l'ulteriore requisito della “impossibilità” di presentare la denuncia nel Paese ove il reato si è consumato, requisito che invece è fotografato dalla direttiva all'art. 17 §2.

Status soggettivo di residente o domiciliato in Italia e elemento oggettivo rappresentato dalla commissione di un reato sul territorio di uno Stato membro rappresentano i due requisiti in presenza dei quali la denuncia presentata deve essere trasmessa al Procuratore generale presso la Corte d'appello «affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente». Quest'ultima specificazione, rendendo manifesta la *ratio* della previsione, vi introduce al contempo un ulteriore limite operativo: poiché l'*intentio legis* è quella di supplire alle difficoltà che la persona offesa e/o querelante

⁵ Del resto, l'art. 17 richiama nella lett. b la Convenzione 29.5.2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, che attende ancora di ricevere ratifica ed esecuzione dal nostro Paese.

incontrerebbe nel dover presentare una notizia di reato al di fuori dei confini nazionali del paese ove stabilmente soggiorna, è evidente che il meccanismo è destinato ad operare solo per quei reati commessi all'estero (segnatamente in un paese UE) che non debbono essere perseguiti dall'autorità giudiziaria italiana ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 Cp⁶.

⁶ In questo senso v. *Relazione dell'Ufficio massimario della Corte di Cassazione, Rel. III/2/2016, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, 23; nonché *Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ai sensi del d. lgs. n. 212/2015: le indicazioni operative della Procura di Trento*, in www.penalecontemporaneo.it 19.1.2016, 16.